NULLITÀ

DELLA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA A PRO DELL'ADULTERA

PER CAUSA TURPE E PER SUGGESTIONE

PROCLAMATA

DAGLI EREDI DEL SANGUE

CONTRO

LA EREDE ISTITUITA

Presso la III. camera della G. Corte Civile di Napoli.



NAPOLI 1842

DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI

Strada Mannesi num. 46.

Cose che a rimembrarle è breve l'ora,
Che fanno altrui tremar di maraviglia.
Pet.

Una donna maritata seduce immescolando nelle sue blandizie un uomo ammogliato: lo induce ad abbandonare la propria moglie, i proprî figliuoli: lo spinge ad abitare con lei in sozzo e pubblico adulterio: accende la face della discordia nella famiglia di lui: fa sì che la moglie priva del marito, i figli privi del padre debbano piatire, implorando i mezzi di sussistenza dal magistrato, tutto ingoiando l'adultera: debbono essi ricorrere alla mano potente della polizia per allontanare quella donna depravata, per rompere gl'impudichi lacci, in cui era avvolto l'ammaliato marito e padre loro.

Ma, cosa più incredibile che maravigliosa! nulla possono uomini d'imponente opinione: nulla possono ecclesiastici esemplari: nulla valgono gli scongiuri, le preghiere, la docilità sofferente della moglie, de'figli. La proterva donna assedia quel traviato con i suoi incantesimi, lo acceca, gli vieta fino all'ultimo suo giorno di vedere la famiglia: e non contenta di avere con ingordigia attenuato il patrimonio di quello in vita, tenta con ogni artifizio consumare lo intero spoglio in

morte, obbligandolo a testare la intera disponibile a pro suo, con privarne gl'innocenti figliuoli: e per menare in trionfo la deboscialezza, ad un figlio da lei or nato addice il nome della vittima delle sue infernali seduzioni.

Ecco la luttuosa istoria, di che imprendiamo a trattare, ecco gli episodî dell'azione, ecco l'argomento di una causa, che fa fremere ogni anima onesta.

Il cielo non voglia che questa rea donna compia sì nero disegno, facendo suoi i beni, che le leggi sacre di natura trasmettono a'figli del defunto! La pace delle famiglie, la morale pubblica sarebbero altamente compromesse, ognuno sapendo la massima di Fedro il successo degli improbi corrompere ed adescare la moltitudine, per la ragione semplice e parlante che mal si difende il core dagli esempî.

FATTI TRISTI E LAGRIMEVOLI.

Malaugurato consorzio fra Leonardo Dentale ed Anna Caprile.

Michelangelo Caprile nel 1808 collocava in matrimonio la figliuola Anna Maria con Leonardo Dentale assegnando una competente dote in contanti, liberi pagati allo sposo, oltre il corredo.

Di professione commerciante Michelangelo istradava il genero in quella carriera con prodigargli paterne cure, affin di destare in lui genio speculativo, che in breve produsse immensi vantaggi.

Questo nodo però, che nell'alba di suo nascimento prometteva felice avvenire, riunendo agi all'attitudine comerciale dello sposo, per mera fatalità riuscì funesto alla Caprile ed a' figliuoli, che nacquero dal matrimonio.

Le dovizie risvegliarono in Dentale innata malvagità, sopìta solo da cagionevoli circostanze, dal fine cioè di ripetere un'incamminamento nel commercio, e di procurarsi mezzi doviziosi, de' quali vivea privo.

Tolto però ogni freno all'indole perversa, immescolò la famiglia in sciagure ed in amarezze.

Traviamenti del Dentale - Discordia domestica.

Scandali per lascivie nella stessa casa maritale, avversione per la moglie, non curanza pe'figli furono segnali di triste venture.

E come l' uomo per gradi discende la scala del vizio, o ascende quella della virtù, il Dentale dalla indifferenza si trasportò agli odî contra la sua compagna, da riguardarla come impaccio alle sempre crescenti dissolutezze.

Quindi sevizie, percosse, ingiurie gravi, congiunte a tresca pubblica con donne chiamate per dissolutezza fino nel letto coniugale, onde cagionare crepacuori alla povera moglie, non mai cessarono. La mensa s'imbandiva per altre donne, gli avanzi alimentavano la moglie ed i figli. Le preghiere, gli scongiuri furono vani. Il matrimonio era divenuto per Anna Caprile il complesso

delle furie con la testa di medusa. Gemiti, malsania, miseria, disperazione rimpiazzavano le seducenti grazie, i vezzosi amori, che ognuno sogna ed anela di aver compagni al letto maritale.

Necessità consigliò la disgraziata moglie a fuggire come lo inferno la casa maritale, ed a ricoverarsi presso un accreditato funzionario di Polizia, donde potere agevolmente produrre le sue doglianze al magistrato per alimentare sè ed i figli.

In pria ricorse a quegli espedienti, che prudenza e carità cristiana consigliano, affin di ridurre quel traviato. Preti, magistrati, funzionarî civili, parenti, amici, tutti interposero la loro autorità. Ma invano, poichè le perverse inclinazioni naturali del Dentale aveano formato in lui un'abitudine difficile a mutarsi.

Adunque non rimorsi della coscienza incallita, non lo stato miserando de' figli e della moglie, non il timore della giustizia, che poteva vendicare le sue colpe, lo svincolarono dalla lascivia detestabile ad ogni uomo, e massime a chi riuniva il doppio carattere di padre e di marito, imponendo doveri immensi a soddisfare. Bisognò alla fine ricorrere al braccio potente dell' autorità.

Tumulti giudiziarî per la continuata licenza.

Garantita da atti legali e da mandati della Polizia, Anna Caprile nel 1824 conveniva il marito innanzi al Regio giudice di Porto, chiedendo, a motivo di quelle

cause orrende, abitazione per sè e pe' figli, alimenti provvisorî, abiti ed altro necessario alla vita.

In contraddizione del Dentale, che non seppe smentire i fatti a lui imputati, quel magistrato autorizzava la moglie a domiciliare presso il germano Giuseppe, condannando il marito a pagarle duc. 50 in conto di tre mesi di alimenti provvisorî, a prestare gli abiti anche pe' figli, rimettendo le parti al tribunale per la liquidazione de' pieni alimenti alla famiglia.

Questa sentenza profferita nel 1824 costituisce giudicato ineluttabile in quanto all' adulterina tresca del Dentale, poichè sono consacrati e ritenuti in essa tutti i fatti raccolti in Polizia relativamente alle cause ignominiose, motrici del disgusto.

Nel 6 novembre di quell'anno fu tra' coniugi stipulato strumento di divisione amichevole per evitare lo scandalo di uno strepito giudiziario. In esso, dopo asseriti e ritenuti gli atti in Polizia compilati, e che contestavano le nefandezze del Dentale, questi autorizzò la moglie a vivere separata in unione de' 6 figli, a nome Lucia, Irene, Carolina, Maria, Agostino, Adelaide. Si obbligò di pagare alla moglie per lo mantenimento di essa e de' figli ducati 50 al mese. Assunse pure la obbligazione di fornire i mobili necessarî per abitazione e per uso della famiglia. Si riserbò infine il diritto di vedere i figli quando a lui piacesse.

Questo strumento, comprovante la sregolatezza di Leonardo Dentale, che abbandonava i proprî figli, fu scrupolosamente eseguito dalla moglie, non così da parte

del marito. Questi, tranne il mensile assegnamento per gli alimenti pieni, e che diminuiva ogni qual volta la moglie a sue spese collocava in matrimonio una delle figlie, nulla volle mai nel fatto corrispondere pe' mobili: il che diede luogo ad altro piato.

La povera moglie comportava il tutto, per evitare ragioni novelle di ulteriori incitamenti al livore, massime col suocero, da cui non aveva degenerato il figlio; sempre nella speranza che il tempo e la pazienza avessero ricondotto quel traviato in seno della famiglia.

Pruove del commercio scandaloso fra Leonardo Dentale e Carmela Mazza.

Era vano sperare emenda, perchè una tale Carmela Mazza, consensiente il suo marito Andrea Pagliuchi, qual nuova Circe o Armida, avea talmente ammaliato il Dentale, che lo teneva assediato fra le sue carezze per strappare tutta la pingue fortuna di lui. Conviveano gli adulteri in una stessa casa, in cui tutto era comune.

Assoluto abbandono della propria moglie e de' proprî figli avea ispirato quella rea donna nel cuore del Dentale, acciò riuscisse ne'suoi divisamenti di spolpare fino alle ossa il suo credulo ed ingannato amante.

Tanta dissolutezza, tanto spoglio, tanta pubblicità doveano interessare la Polizia precavente, che veglia su la condotta de' cittadini per reprimere le nefandezze con influenza epidemica depravanti la morale pubblica.

In leggere dettagliate relazioni di tre parrochi interrogati dal Ministro riguardo alla dissolutezza scandalosa e riprensibile condotta del Dentale con libertinaggio affatto nuovo, vivendo in braccio della druda Mazza, a'raggiri di costei praticati per spogliarlo in vita ed in morte, anche un uomo poco delicato rimane abbrividito.

Misure repressive della Polizia contro la coppia rea.

Desolata e stanca di più soffrire la Caprile, implorò nel 1836 mezzi energici e rigorosi, giacchè ferveva con impudenza fra Carmela Mazza e Leonardo Dentale la tresca; giacchè quella si appropriava tutto il mobiliare in capitali, in rendite, in contanti; giacchè si agognava e si machinava per fare vendere tutti i beni, onde rimanere nella nudità la propria moglie i proprî figliuoli.

Il saggio Ministro della Polizia non poteva rimanere indifferente alle voci di una disgraziata consorte, quindi incaricò il commessario cav. Marchese per verificare lo esposto.

Questo funzionario, nel presentare i risultamenti del suo incarico, assicurò che i capi di accusa prodotti contro D. Leonardo Dentale rimanevano pienamente verificati, cioè l'adulterino commercio con Carmela Mazza, consensiente il marito; lo scandalo permanente, che ne risentiva il pubblico; la dissipazione delle sostanze tutte di quello in danno de'figli.

In vista di ciò S. E. dispose di far segnare obbligo a' coniugi Andrea Pagliuchi e Carmela Mazza, sotto

pena di essere espulsi da' reali dominî, di troncare qualunque corrispondenza evadendo dalla casa di Leonardo Dentale.

In maggio dell'anno stesso D. Andrea Pagliuchi con lettera autografa promise di lasciare qualunque corrispondenza unitamente alla di lui moglie con Leonardo Dentale : e questi perchè ricusò segnare consimile obbligo , soggiacque alla prigionia di più giorni ; e venne abilitato provvisoriamente in occasione dello sgravo di S. M. la Regina.

Ostinazione degli adulteri - Conseguenze funeste.

La rea donna per causa delle misure della Polizia vieppiù concitava odî nella mente di Leonardo Dentale contro la famiglia , e maggiore trasporto per sè : fingevano dividersi di abitazione, ma abitavano in contigui appartamenti.

In fatti dall'incartamento, compilato per ulteriori disposizioni del Ministro di Polizia, emerge che Leonardo Dentale , quantunque avesse promesso di abbandonare lo illecito commercio con Carmela Mazza , si vedeva con maggiore impudenza continuare la tresca.

Quella rea donna spinse il Dentale fino a privare la famiglia degli alimenti. Quindi abbisognarono atti di esecuzione continuata per pagare l' assegno promesso , giudizî dispendiosi in Tribunale ed in Gran Corte per conseguire la derelitta moglie quanto collo strumento di separazione veniva promesso e stabilito.

È singolare che il Dentale, accusato per nefandezze dalla moglie, niuna imputazione faceva egli mai alla medesima: combatteva solo per negare i mezzi di sussistenza alla famiglia, e così far trionfare la perfida druda.

Molte sentenze e varie decisioni furono impartite, che ora condannarono il Dentale al pagamento del prezzo de' mobili comprati a credito dalla moglie, ora aumentarono il mensile assegno, fissandolo per duc. 25 alla moglie e per duc. 8 a ciascun figlio. E per le ingiuste e dilatorie opposizioni subì sempre Dentale la condanna alle spese tutte del giudizio.

In tanto trambusto, sempre più ammaliato dalla Mazza lo sciagurato Dentale divenne schiavo della seduzione. Non poteva liberarsi da' libidinosi artigli, perchè divenuto stupido nelle lascivie. La sua volontà era quella della Mazza. Costei profittando dello impero della seduzione disponeva di tutto in casa Dentale, appropriando con mano rapace rendite, contanti e capitali.

Infine, per colmo di perfidia, a satollare la sua smodata ingordigia, che nascondeva sotto il manto delle impure carezze, con ogni arte, con ogni mezzo, e fine con violenza induce quello sciagurato a spogliare per sempre i proprî figli, facendo testare a suo favore tutta la disponibile del pingue patrimonio immobiliare. Caso tremendo d'immoralità e di snaturatezza!

Temeva però la perfida che, venendo a morte quell'infelice, un sentimento religioso, un ritorno all'amor filiale lo inducessero a rivocare la infernale disposizio-

ne ; quindi tiene sempre in assedio il Dentale, lo frastorna da' sacramenti , impedisce a' proprî di vederlo , smaniosa soltanto di accelerare il suo fine.

Riesce infatti a consumare il sacrifizio premeditato per più lustri e con tanta diabolica arte combinato e condotto.

Fu impossibile a' stretti congiunti di vedere il padre, il marito : fu vano avere ordinato la Polizia che venissero scacciati Mazza e Pagliuchi dalla casa del Dentale negli estremi momenti della sua vita. Quando costui vide per la prima volta i suoi congiunti era un morente. Quindi il fatale testamento , dalla Mazza suggerito e strappato, rimase per monumento di trista memoria alla famiglia, capace di effetto non già, perchè la legge abborre tanta nefandezza.

Insolenti tratti di Carmela Mazza per attrappare l' ambìta preda.

Erano ancora calde le mura degli ultimi respiri di quello sciagurato, non appena era uscita la fredda salma che la Mazza, dicendosi erede del Dentale , chiese al Regio giudice del circondario S. Ferdinando l'apposizione de' sigilli , come avente diritto alla successione. E contro le proteste all' apposizione de' sigilli da' figli e dalla vedova promosse l' adultera donna rispondeva che a suo tempo avrebbe fatto constare la qualità di erede.

Compita la suggellazione non senza le analoghe ri-

serve in nome degli eredi del sangue, richiesta la Mazza come pernottante presso il defunto, prestò il giuramento, sotto la santità del quale assicurava di non aver mai sottratto dalla casa del morto Dentale, nè di aver visto sottrarre cosa da altri.

Così per propria confessione pubblicò che in dispregio degli ordini della Polizia, in dispregio de'mandati dimorò sempre e fino agli ultimi momenti della vita nella stessa casa col Dentale per compiere il macchinato spoglio.

La Mazza intanto, ansiosa di possedere l'altrui, immantinente chiese al Giudice ordinanza per citare i testimonî segnati nell'atto di soprascrizione di un testamento mistico di Leonardo Dentale, non che il notaro Giambattista Sanseverino conservatore del testamento stesso, onde procedersi all'apertura ne'modi di legge, per così fino nelle stigie rive venire straziata l'ombra del disponente.

Il notaro presentò un plico, in cui disse esistere il testamento mistico del defunto, e si procedè all'apertura.

Ahi! quelle pagine non fossero state mai aperte onde precludere il varco a tante sciagure! La vedova vide allora avverati i suoi vaticinî nell'ultima querela al Prefetto segnati, cioè che l'assedio della Mazza al misero Dentale non tendeva che allo spoglio intero.

Disgraziati figli, che piansero in vita del padre loro, e debbono dopo la morte ritornare su'tristi fatti! Tutto per causa delle impudiche ed insaziabili voglie di una donna depravata!

Tenore della insana disposizione testamentaria.

» Nel nome di Maria SS. , che qual mia avvocata
» chiamo in aiuto nel momento della mia morte , io
» qui sottoscritto Leonardo Dentale figlio del fu Giu-
» seppe , presentemente domiciliato vico S. Teresella
» degli Spagnoli numero 6. Col presente mio testa-
» mento , scritto di alieno carattere , ma datato e sot-
» toscritto di mia propria mano , dispongo e voglio
» che tutto il mio asse ereditario vada diviso nel se-
» guente modo.

» 1. Voglio e lascio la metà disponibile di tutto il
» mio asse ereditario , niuna cosa esclusa tanto in pro-
» prietà , che in usufrutto , cioè a dire quella metà ,
» di cui la legge mi accorda la libera facoltà di di-
» sporre , alla sig. D. Carmela Mazza , moglie del
» sig. D. Andrea Pagliuchi , e ciò in compenso delle
» tante e non lievi obbligazioni , che ho inverso del-
» la medesima , e perchè questa è la mia volontà.

» 2. La quota di riserva , cioè l'altra metà del mio
» asse ereditario anderà come per legge a favore dei
» miei figli , i quali sono Agostino , Maria , Caroli-
» na , Irene , Lucia , Adelaide Dentale. Voglio però
» che le mie figlie femmine maritate , non che quelle,
» che anderanno a maritarsi pongano in collazione le
» doti respettivamente loro assegnate.

» 3. Voglio che la erede testamentaria signora
» Carmela Mazza dia dalla quota disponibile a lei
» assegnata la somma di duc. 2000 ai detti miei fi-

» gli per una sol volta, a condizione però i medesi-
» mi o alcuno di essi non le muova contro alcun liti-
» gio riguardante il presente testamento, o qualunque
» altro siasi oggetto. Epperò laddove avvenisse il con-
» trario, voglio che la disposizione contenuta in questo
» articolo si abbia come nulla e di niun vigore.

» 4. Nomino per esecutore del presente mio testa-
» mento il sig. D. Domenico Cafiero, antico ed affe-
» zionato amico.

» 5. Rivoco ed annullo ogni altra mia precedente di-
» sposizione testamentaria, poichè la mia volontà è quel-
» la espressa nel presente testamento. Fatto li 9 del me-
» se di giugno 1841 - Leonardo Dentale fu Giuseppe «.

Desta orrore al certo quest' atto di ultima volontà, non libera, ma coartata da insidia e malvagità donnesca. Era naturale che gli eredi del sangue impugnassero una disposizione poggiata a causa tanto turpe ed immorale.

Guerra giudiziaria per la nullità della disposizione.

In febbraio del 1842 - la signora Anna Caprile nel nome suo e di due figlie minori del defunto, non che i quattro figli maggiori provocarono con atto di citazione la nullità del testamento di Leonardo Dentale, e la esclusione di Carmela Mazza dalla eredità per causa turpe e per suggestione dolosa, chiedendo la divisione tra essi soli eredi del sangue come successione intestata. Altre provvidenze chiesero nello interesse di essi Dentale.

La Mazza colla guida del suo marito Pagliuchi si fece ardita ad insistere per la efficacia della disposizione, e quindi chiese la divisione dell' eredità, pretendendo decaduti i figli dal legato per la condizione apposta dal testatore. Come pure dimandò il rilascio della quota disponibile dagli eredi del sangue.

Pretendeva la Mazza che non evvi ingresso ad azione di esclusione, essendo ogni uomo libero dispositore delle sue sostanze; e come le turpitudini sono per essa azioni indifferenti, che anzi galanterie ammirevoli, fu proclamato doversi riputare degne di premio e di ricompensa.

Sentenza di generale espettazione.

Dal tribunale civile in seconda camera fu pronunziato nel seguente modo a 18 aprile.

» Il Tribunale intese le parti ed il pubblico Ministero nelle sue orali ed uniformi conchiusioni, giudicando sull'azione del 18 febbraro 1842 istituita contro il testamento in forma mistica del fu D. Leonardo Dentale del 9 giugno 1841 da'figli di quest'ultimo, cioè D. Lucia, D. Carolina, D. Maria, D. Agostino Dentale, non che D. Anna Caprile vidua di esso testatore, e madre e tutrice di D. Adelaide e D. Irene Dentale, pronunziando deffinitivamente, ammette i soprannominati attori a provare per titoli e testimoni i seguenti fatti ».

» 1. Che il testamento suddetto del dì 9 giugno 1841 del nominato fu D. Leonardo Dentale sia stato l'effetto di artifiziosa suggestione e captazione usata da'coniugi Carmela Mazza ed Andrea Pagliuchi ».

» 2. Che per riuscire in tale loro disegno trassero il Dentale ad abbandonare la propria moglie e figli, e a coabitare con essi coniugi con pubblico scandalo, e che non ostante avesse il Pagliuchi fatto obbligo in Polizia di troncare l'illecito commercio e separarsi di abitazione dal Dentale, pure tornarono a coabitare insieme fino agli ultimi momenti di vita di esso Dentale ».

» 3. Che tra gli artifizî usati dalla Mazza vi fu quello di suscitare con calunnie, ed insinuare a Dentale odio ingiusto contro i figli persuadendolo a non vederli, ed istigandolo a sostenere lunghi litigî, per negar loro fino i necessarî alimenti ed a vendere tutti i suoi beni ».

» 4. Che la stessa aveva dato a credere a Dentale di esser egli il padre de'figli da lei dati in luce; di modo che il Dentale medesimo prodigava loro tutte le sue cure, e li menava seco pubblicamente per le strade, e la Mazza si spacciava anco pubblicamente per sua moglie ».

» 5. Che l'ascendente della Mazza sul Dentale era giunto a segno fino ad impadronirsi della esigenza delle rendite e danaro commerciale, anco di quello del Dentale medesimo ereditato dal di lui padre, trapassato nell'epoca della di loro amorosa corrispondenza, quali rendite e danaro erano disposti e dissipati a suo talento ».

» 6. Che la Mazza e sua famiglia circuivano continuamente il Dentale per istrappargli quel testamento, e specialmente nel colmo della sua infermità di sbocco di sangue, e per meglio riuscire nelle loro macchina-

zioni anco di concerto col medico tennero a tutti occulta la sua infermità ».

» 7. Che per impedire al Dentale di ravvedersi dell' inganno in cui era stato tratto, e di rivocare il suo testamento , i coniugi Mazza e Pagliuchi accelerarono il suo fine, trascurando colposamente ogni soccorso , impedendo alla moglie , a' figli di vederlo , di assisterlo e di ricevere i Sacramenti , perlocchè si dovè ricorrere alla Polizia ».

» 8. Che la Mazza conosceva il contenuto in quel testamento benchè chiuso ».

» 9 Che la medesima sottrasse sino alla morte del Dentale tutti gli oggetti, danaro e mobili di costui di sommo valore. La ripruova è di diritto ».

» Delega il presidente di questa 2.ª Camera per raccogliere l' ordinata pruova testimoniale ».

» Assoggetta ad amministrazione giudiziaria tutti i beni ereditarî del detto fu D. Leonardo Dentale , ed all' oggetto nomina per amministratore giudiziario il signor D. Gennaro Ungaro , il quale in siffatta qualità resta assoggettato a tutti gli obblighi e doveri impostigli dalla legge ».

» Ordina che il nominato amministratore paghi mensilmente la metà delle rendite e provventi della eredità suddetta , dedotte le spese ed altri esiti dell' amministrazione , a'figli del detto D. Leonardo Dentale, cioè D. Lucia , D. Carolina , D. Maria , D. Agostino Dentale , nonchè D. Anna Caprile , come madre e tutrice degli altri figli D. Irene ed Adelaide Dentale :

quali pagamenti mensili saran fatti in uguali parti e porzioni per ciascuno di detti sei figli, l' altra metà poi di dette rendite e provventi di detta eredità sarà ritenuta dal nominato amministratore per darne conto a chi per diritto, dedotte però sempre le spese e gli altri esiti di amministrazione ».

» In esito dell' ordinata pruova riserva le analoghe provvidenze di giustizia sopra tutte le deduzioni delle parti. — Le spese del giudizio al deffinitivo. — La presente per quanto riguarda la nomina dell' amministratore giudiziario, ed i pagamenti mensili della mettà delle rendite si esegua non ostante appello, e senza cauzione ».

» Fatto, pronunziato e pubblicato all'udienza del dì 18 aprile 1842 dai sig. D. Vincenzo Longhi vice presidente, D. Aurelio Saliceti, e D. Niccola Gigli giudici. — D. Benedetto Breglia giudice di Gran Corte Criminale sostituto procuratore del Re ».

Gravami delle parti contendenti.

Di questa sentenza con appello la coppia Mazza e Pagliuchi agogna la rivocazione, non piacendole certamente essersi aperto il varco al crollo delle loro pretensioni.

Incidentalmente reclamano i Dentale, perchè non ritenuta la turpitudine come causa di nullità della disposizione; perchè non ritenuto il possesso presso gli eredi del sangue, e frammescolato un'estraneo nell' amministrazione; perchè in fine si è voluto ordinare una pruova

orale su i fatti ormai ad esuberanza provati e menanti alla nullità della disposizione.

Estremi del contendere in Gran Corte.

Gli eredi del sangue, che nel difendere la loro giustissima causa sostengono principî ineluttabili nello interesse della morale e del pubblico costume, nella certezza che i fatti turpi e d'inaudita captazione per spogliare il defunto si sarebbero negati dall'adultera, non ostante la pubblicità smodata, avendo fatto pervenire legalmente nella cancelleria del tribunale i processi compilati per ordine di S. E. il Ministro di Polizia e nella Real Segreteria conservati, ne hanno intimato le copie estratte.

Le prove delle nefandezze tra Dentale e Mazza essendo precise, chiare, parlanti, complete, che anzi esuberanti, si rende inutile ogni istruzione ulteriore. Così tolto di mezzo lo strano assunto di non convenire la investigazione ne'fatti segreti delle famiglie, il tema a discutere è semplice; se cioè un padre possa privare de' beni i figli suoi legittimi, per investirne l' altrui moglie, colla quale visse pubblicamente in adulterio: in altri termini se debba il vizio essere premiato a segno da legalizzare il magistrato lo spoglio tentato con raggiri e carpito con ogni fraude e captazione dall' adultera in pregiudizio de' figli del defunto.

È nobile per noi, è santo, è giusto combattere il vizio in contrasto con la virtù; respingere l'adultera,

pertinace nella risoluzione di opprimere gli eredi del sangue; confutare un ammasso di assurdità escogitate da quella rea donna, la quale dopo aver tessuto una rete tanto insidiosa per appropriare la eredità del Dentale, a malincuore vede sfuggire la preda, che mercè il miserabile lecco de' duc. 2000, fatti legare a' figli sotto condizione di non impugnare la disposizione, credeva col suo basso e vile intendimento di averla stabilmente assicurata.

Parleremo in prima della esclusione di Carmela Mazza come adultera: in secondo, della esclusione per la suggestione dolosa, come causa efficiente del nullo testamento: in terzo, delle strane eccezioni prodotte: in ultimo, degli appelli contro la sentenza del Tribunale, tenendo sempre per nostra guida la verità, sinonima di giustizia.

NULLITA' DEL TESTAMENTO PER CAUSA TURPE.

§. I.

Principî generali.

Tutti i popoli di tutti i tempi e di tutti i luoghi, presso i quali è penetrato barlume di civiltà, hanno sempre garantito e protetto il matrimonio, da esso dipendendo lo stato, i beni, il nome, le affezioni ed innumerevoli vantaggi morali su la terra. Basta rammentare che gli Ebrei precettavano il matrimonio; i Per-

siani nel Zenda-Vesta lo imponevano : i Romani punivano colla legge Papia Poppea il celibato ; i Cristiani fecero del matrimonio un sacramento. In somma dovunque la religione e la legislazione sono concorse a favoreggiarlo , a promuoverlo.

Invano sarebbe garantito il nodo coniugale , se le nefandezze ed il libertinaggio fossero a' coniugi permessi : le conseguenze sarebbero allora triste , fantasmogorico il connubio , spento l' oggetto della sua istituzione. Perciò l' adulterio punito presso ogni popolo , ove con la morte, ove con altre pene corporali, ove con la privazione di alcuni dritti , o di godimenti.

I Romani permettevano il concubinato, quindi l'uomo coniugato poteva avere il possesso di più donne in luogo di mogli. Il cristianesimo e la filosofia de' popoli odierni inoltrati nella civiltà , volendo elevare a maggiore purità il matrimonio con meglio assicurarne le prerogative in rapporto alla paternità ed alla filiazione, vietano ogni commercio carnale estraneo agl' individui dell' uno e dell' altro sesso , che abbracciarono quello stato.

Le leggi civili , su cui debbono modellare le loro azioni gli uomini nella società , non potevano dipartirsi dalle leggi ecclesiastiche , poichè se l' uno e l' altro dritto forma la regola della nostra vita , avremmo dovuto vivere nello stato di contraddizione quando le norme da seguire nelle azioni sociali non fossero state uniformi.

Per legge civile e canonica venendo l' adulterio ri-

provato, e stimati degni di pena e di censura quelli, che fossero contaminati da tale macchia, dovea il legislatore impedire che gli uomini per qualunque mezzo compensassero le donne ree di licenza adulterina, per seguire il fine della riprovazione della colpa. Quindi vietato agli adulterini di succedere, vietato ad essi di ricevere sotto improntato nome d'interposte persone; e per riuscire la legge nelle sue benevoli istituzioni di favorire il matrimonio, ritiene la madre per persona interposta, e come tale niente può essa raccogliere dalla impura mano dell' adultero.

Il legislatore non ha voluto indicare regole precise per escludere la disposizione a pro dell' adultera, perchè o quelle erano ristrettive, e non avrebbe conseguito allora lo scopo per la difficoltà di penetrare negli arcani delle famiglie, essendo di dubbia indagine i fatti turpi e riprovevoli: o le norme erano troppo ampie ed estese, ed allora si sarebbe dato luogo ad un campo troppo libero per diffamare l' onore delle famiglie, precipitandole in sciagure deplorabili.

Ad allontanare quindi mali maggiori, che avrebbero potuto derivare per voglia di reprimere i minori, viene stabilito nel codice per regola generale coll' art. 7.
» Le leggi, che interessano l' ordine pubblico o il buon
» costume, non possono essere derogate da particolari
» convenzioni «.

Con tale regola generale vien dato potere al magistrato di condannare le unioni ed il commercio riprovevole, di non premiare le nefandezze, di reprimere le disoneste corrispondenze degli uomini coniugati, an-

nullando secondo le circostanze gravi, imperiose, positive gli atti ed i contratti turpi e disonesti, poggiati, non a supposizioni, non ad indagini inquisitorie; ma a pruove sicure ed irrefragabili, a documenti pubblici e parlanti.

E se per motivo di pubblico esempio e di refrenazione de' costumi vien punito l'adulterio, onde invogliare l'uomo al matrimonio, ogni fatto, che tendesse a favorire l'adulterio, nuocerebbe immensamente alle legittime unioni. Quindi non evvi fatto dell'uomo, che possa quello favoreggiare al segno di riputarlo capace di premio e di ricompensa.

Da ciò deriva come conseguenza necessaria che i doni, le disposizioni testamentarie, le largizioni per contratti in vita o di ultima volontà a pro dell'adultera non sono autorizzati, non tollerabili, non permessi, sol perchè offendono il buon costume e l'ordine pubblico. Offendono il buon costume, menando in trionfo la licenza e diffondendola coll' esempio. Offendono l'ordine pubblico, perchè dal matrimonio derivano grandi vantaggi nel commercio sociale, che svanirebbero colle adulterine tresche.

Diversamente si vedrebbe protetta la immoralità con discapito de' rapporti coniugali: si vedrebbe dato col mezzo interposto della madre a' figli adulterini ciò che la legge nega: si anderebbe all'assurdo che mentre niente vien concesso a' figli adulterini su' beni del padre loro, non avendo essi alcuna colpa degli impuri natali, ricevesse poi l'adultera madre, rea della colpa.

Si andrebbe all'altro assurdo che mentre la legge

vieta i contratti in vita per causa turpe, permetterebbe gli atti di ultima volontà: mentre restringe il dritto di successione a' figli naturali, quantunque non evvi reità civile nella procreazione di essi, accorderebbe poi la intera successione ad una donna maritata, che visse in commercio riprovevole ed abborrito con un' uomo ammogliato.

Si verificherebbe infine la mostruosità che il diritto canonico ritiene per grave peccato l'adulterio, la legge civile condanna l'adultera fino alle pene afflittive, e pena non altro significa, se non privazione di un dritto o di un godimento, potesse poi accordarsi impunemente premio e ricompensa per quegli atti stessi riprovati e puniti.

Bastava dare una norma generale, ossia che da cause turpi non nascono dritti da esercitare, nè obblighi da adempiere, non formando le turpitudini materia capace di stipulazione, per ritenere che ogni fatto turpe annulla indistintamente qualunque atto sia tra vivi, sia di ultima volontà, non essendovi bisogno di una dichiarazione legislativa espressa, perchè quando la legge tace, al dir di Maleville, la ragione parla ancora; la sapienza del legislatore è limitata, ma la natura è infinita. *Neque posse principem sua scientia cuncta complecti*. Tac:

Or se Leonardo Dentale convivea in pubblico adulterio con Carmela Mazza, non poteva disporre a di costei favore, per la teorica universale di non premiarsi giammai le laidezze, che la morale riprova.

Non si dica apportare scandolo la censura e la punizione delle turpitudini ; poichè in tal modo per cause turpi non si dovrebbe dar luogo ad azioni penali e civili, per le quali si alza il sipario di scandalose scene: ma senza di questo mezzo i delitti rimarrebbero impuniti, e la morale pel tristo esempio contaminata al segno da far menare agli uomini vita bruta e selvaggia.

§. II.

Norme precise del codice vigente per escludere l' adultera.

Se l' uomo costituito in società modellar debbe le sue azioni su le leggi imperanti , senza dubbio dal divieto dí talune azioni e dall' obbligo di eseguirne altre dipende il mantenimento dell' ordine pubblico. Vi sono alcune azioni criminose per loro stesse , altre lo sono in rapporto allo scopo , cui son dirette.

Negli atti e ne' contratti la legge guarda il fine , la causa cui tendono. Laonde un atto o contratto , tuttochè comparisca innocuo , si rende illecito ove la causa sia disonesta , si opponga cioè alla morale pubblica , costituente la base precipua dell' ordine sociale. Le mire del legislatore debbono principalmente consistere nello impedire che la morale sia offesa , ossia che i costumi si corrompano , perciocchè in ragion diretta della parità ed integrità di essi le nazioni progrediscono nella carriera della civiltà , e l' ordine sociale riceve stabile fondamento.

A questi princìpî poggiano disposizioni solenni, sancite nel nostro codice, mediante le quali non meno i contratti che i testamenti vengono dichiarati nulli e come non scritti, allorchè hanno per oggetto una causa turpe contraria a' buoni costumi, contraria cioè alla legge, la quale, come dicemmo, assolutamente quelli riprova.

L' art. 816 leggi civili dispone. » In qualunque di» sposizione tra vivi o di ultima volontà si avranno » per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle » che sono contrarie alle leggi o al buon costume «.

E certamente l'adulterio è contrario alla legge, perchè offende il buon costume, e per tal riflesso la disposizione per causale tanto turpe si ha per non scritta, come si ha per non scritta la condizione imposta dal testatore di rispettare la disposizione su la turpitudine fondata.

L' art. 1975 prescrive. » L'obbligazione senza cau» sa, o fondata sopra una causa falsa o illecita, non » può avere alcun effetto «.

Quale uomo riterrà mai non turpe l' adulterio, e quindi incapace di far sorgere obbligazioni da adempiere e dritti da esercitare? Qual uomo non priverà di efficacia un' atto di ultima volontà, poggiato al disonesto commercio adulterino mantenuto fra il disponente e la istituita erede? Qual uomo supporrà valido un dono, un legato, che il testatore dichiara compensativo di obbligazioni, queste obbligazioni non riguardando che favori corporali di adulterino commercio?

L' art. 1125 è così concepito. » Qualunque condi-

» zione di una cosa impossibile, o contraria a' buoni » costumi, o proibita dalla legge, è nulla, e rende » nulla la convenzione che ne dipende «.

Chi benifica l'adultera sia con atto tra vivi, sia di ultima volontà, sottintende la condizione de'favori corporali prestati; perciò nullo è l'atto di beneficenza, che nel fatto si rivolge a meleficio, ossia alla depravazione de' costumi, l'esempio inducendo le donne perfide ad avvolgere ne' lacci impuri della seduzione i mariti altrui.

Non si dica riguardare le sole convenzioni tra vivi quella disposizione, poichè il principio regolatore delle azioni umane pel fine della morale pubblica non può variare mai, nè vi sarebbe ragione per refrenare in un caso la morale, rilasciarla in un altro.

E non costituisce contrattazione l'atto di ultima volontà fra il testatore ed il chiamato erede? E non si racchiude la condizione di premiare le nefandezze, quando a queste si riporta il testatore e per motivo di esse accorda il legato? La legge riprova il fine: quando è dimostrato turpe, crolla l'edificio della rimnnerazione.

Nell'art. 827. è scritto. « Qualunque disposizione a » vantaggio di una persona incapace sarà nulla, an- » corchè venga celata sotto la forma di un contratto » oneroso o che venga fatta sotto nome d'interposte » persone.

Se un atto celato sotto contratto oneroso è vietato, che si dirà della libera disposizione a pro dell'adultera? Nel primo caso debbe fino investigarsi la volontà,

scambiando l' apparenza dell'atto, mentre nella seconda ipotesi il vizio si appalesa senza prestigio.

Quando si dispone a pro dell' adultera, che ha procreato figli durando l'adulterio, si avvera il caso della esclusione, perchè è quello un mezzo di favorire i figli della colpa: nè il caso di essere l' adultera maritata dà luogo a capacità sul pretesto di appartenere i figli al marito.

Allora si verificherebbe lo strano assurdo che il commercio adulterino di un'uomo ammogliato con donna libera, interdirebbe a costei di ricevere, perchè i figli si ritengono per persone interposte; quando poi evvi doppio adulterio, potrebbe l' adultera succedere perchè i figli hanno per padre il di lei marito.

Quale orrore ed inconseguenza! nel semplice adulterio, severità; rilasciatezza generosa nel doppio adulterio: e ciò oltre allo assurdo di negare a'figli innocenti della colpa il succedere, e di permettere poi alla madre rea di ricevere la eredità.

Soggiunge il medesimo articolo. « Saranno conside-
» rate persone interposte i padri, le madri, i figli, i
» discendenti ed il coniuge della persona incapace ».

Si è precisamente nel caso contemplato, perchè dispose Leonardo Dentale a pro dell' adultera, la quale ebbe figli durante la tresca nefanda, e che quegli riteneva pubblicamente come proprî figliuoli.

Ma qual sarà la causa turpe o illecita, dicono gli avversarî, se la legge niuna ne ha precisata massime in rapporto alle successioni? Ecco quello che la legge

non potea particolarmente definire , per evitare sconcerti , i quali sarebbero derivati o da soverchia ristrettezza o da profusa dichiarazione : ne ha rimesso però il calcolo al prudente arbitrio del magistrato , dichiarando nulli gli atti per causa turpe. Non debbe però inquirere ne' segreti delle famiglie; ma debbe calcolare fatti noti e solenni, acciò si punisca con certezza la colpa, senza offendere le famiglie onorate, riordinando così il pubblico costume. Non mai oserà alcuno dubitare di andare represso l' adulterio, principale fra le turpitudini per le triste conseguenze nell' ordine sociale.

Per altro la legge non dovea prevedere casi particolari , non dettando nelle sue astrazioni che principî generali. Perciò in termini generici coll' articolo 1807 LL. CC. proclama :

» La causa è illecita , quando è proibita dalla leg-
» ge , e quando è contraria a' buoni costumi o all' or-
» dine pubblico ».

Sarà causa sommamente illecita aver disposto taluno a pro dell' adultera , appunto perchè l' adulterio è proscritto dalla legge ecclesiastica , non che dalla civile, come offensivo , ripetiamo mille volte , al pubblico costume.

Perciò la nullità della disposizione , strappata con artifizio al Dentale , è conseguenza assoluta , necessaria , innegabile delle norme legislative indicate. Senza di che non costituirebbero quelle il palladio delle proprietà, la guarantigia del pubblico e privato diritto, il fondamento di ogni benessere sociale : e le leggi po-

sitive in luogo di essere l'arte del bene e dell'equo, al dir degli stoici, rassembrerebbero il flagello della misera umanità.

§. III.

Giurisprudenza attuale. Diritto romano.

L'autorità solenne degli scrittori, la giurisprudenza costante ed il testo espresso del dritto romano non lasciano alcun dubbio su la nullità del testamento a pro dell'adultera.

E quantunque non sia nostro sistema citare autorità quando la ragione è parlante, essendo questa unica ed universale in tutti gli uomini, e rischiarata da' lumi della filosofia non fa mai traviare, secondo Cicerone, non pertanto conviene questa volta riportarne alcune, massime quando parleremo della suggestione dolosa, per dileguare fino la mente di qualche scettico, che a via di dubitazioni potrebbe far sovvertire la ragion legale.

Merlin nelle quistioni di dritto alla voce *concubinage* ritiene per incapace di ricevere la concubina. Che si dirà di una donna immersa in doppio adulterio?

Lo stesso avviso porta il nostro Liberatore nell'appendice al titolo delle donazioni e de' testamenti di Delvincourt, tomo 5 pag. 459, poggiandolo su quanto i tribunali francesi in ogni rincontro hanno deciso, giusta le citazioni del Dalloz.

Trascriviamo, non senza utile, le considerazioni della Corte imperiale di Grenoble sul proposto tema.

Presentata la quistione, se possa sussistere il legato a pro della concubina, con arresto di gennaio 1812, riportato da Sirey vol. 13, part. 2, pag. 11, quella ne pronunziò la nullità, ragionando ne' seguenti termini:

» Considerando che i titoli avrebbero una causa il-» lecita e contraria a'costumi per confessione stessa di » Giovanna Roquette, la quale vorrebbe farli conside-» rare come una donazione, perlocchè debbono essere » annullati in conformità degli articoli 1131 e 1133 » del codice civile «.

» Considerando per riguardo alla disposizione testa-» mentaria del signor Barbier che la condizione da lui » imposta a Barbier suo figlio primogenito nel legato » fattogli della quota disponibile di pagare alla signora » Roquette una pensione annuale e vitalizia di 400 » franchi, è una condizione contraria a' buoni costumi » ed all' ordine pubblico; e perciò debbe riputarsi per » non scritta e debbe essere annullata a norma dell'ar-» ticolo 1172 del Codice Civile. In conseguenza tanto » Barbier figlio primogenito legatario della quota di-» sponibile, quanto i figli Barbier eredi di riserva, » sono ammessibili a domandare la nullità di siffatta » condizione «.

Se la disposizione di un legato a pro della concubina, donna libera, si è dichiarata nulla, con più potente ragione debbe fulminarsi quella del Dentale, che trasmette la intera disponibile a favore di un' adultera donna maritata.

La Corte di Cassazione di Parigi con arresto de' 13

agosto 1816 non esitò di risolvere per l'affermativa la tesi riportata da Sirey nel tom. 16 part. 1 pag. 343, ne' termini che trascriviamo.

» Le donazioni fra concubine, adultere erano proi-
» bite dalla legislazione francese tuttavia esistente alla
» pubblicazione del Codice civile. La nullità di queste
» donazioni debbe essere pronunziata, ancorchè avesse
» avuto luogo in paese straniero fra persone congiun-
» te con un matrimonio nullo «.

Per altro ricorrere ad autorità degli scrittori ed a sentenze de'tribunali sente di superfluità nella esistenza di leggi espresse nella compilazione giustinianea racchiuse.

Abbiamo nella legge 14 ff. de his quae ut ind. *Mulierem, quae stupro cognita in contubernio militis fuit, et si sacramento miles solutus infra annum mortem obierit, non admitti ad testamentum jure militiae factum; et id quod relictum est ad fiscum pertinere proxime tibi respondi.*

La leg. 41 ff. de testam. militis è così concepita. *Mulier in qua turpis suspicio cadere potest, nec ex testamento militis aliquid capere potest, ut divus Adrianus rescripsit.*

Se tanto rigore presso un popolo, che permettea il divorzio ed il concubinato, che diremo nel caso di pubblico scandalo e di doppio adulterio sotto lo impero di leggi, che vietano l'uno e l'altro?

Il responso di Papiniano, contenuto nella l. 13 *Dig. de His quae ut indignis aufer.*, decide in termini solenni la controversia.

Maevius in adulterio Semproniae damnatus eamdem Semproniam non damnatam duxit uxorem, qui moriens heredem eam reliquit: quaero an justum matrimonium fuerit, et an mulier ad hereditatem admittatur? Respondi, neque tale matrimonium stare, neque hereditatis lucrum ad mulierem pertinere: sed quod relictum est, ad fiscum pervenire. Sed etsi talis mulier virum heredem instituerit, et ab eo quasi ab indigno hereditatem auferri dicimus.

Secondo questa legge il matrimonio fra gli adulteri e la disposizione vicendevolmente fatta sono nulli, in niun modo potendo succedere l'uno all'altro come indegni.

Convengono perciò gli scrittori antichi su lo invariabile principio che la eredità agli adulteri non si accorda, appropriandola a sè il fisco, in pena dell'audacia del testatore nel premiare le nefandezze. *Adulterum et adulteram nihil inter se potuisse capere. Hinc si sibi nivicem reliquerant, illud omne fiscus tamquam indignis eripiebat, et etiamnum eripit.* Così Heinec. recit. lib. 2 tit. 14.

Questa disposizione del romano diritto è fusa tanto nello spirito, che nella lettera dell'art. 816 LL. CC., col quale vengono dichiarate nulle e come non scritte le disposizioni avendo per oggetto una causa contraria alle leggi o al buon costume.

Nè alcun osi dire che abbisognava una disposizione letteralmente espressa nelle nostre leggi per escludere l'adultera dalla successione. Se la legge attuale ne'rapporti fra marito e moglie spiega differenti cause per

l' adulterio , bastando un fatto qualunque per costituire rea la donna , ed abbisognando un pubblico concubinato all'uomo per la imputabilità, come poteva mai parlare espressamente d' incapacità in persona dell'adultera ? Dovea entrare allora fino ne' particolari, formando un trattato sull' adulterio nel titolo delle successioni ; perciò dicemmo di sopra che sarebbe stata imperfetta la legislazione vigente , con pericolo di triste conseguenze , se avesse voluto prevedere il caso pratico speciale dell' adulterio , come vizio di nullità.

Però quando esistono i principî generali riguardanti la causa turpe come vizio dell' atto , e sono uniformi a quei del dritto antico, vigge la legge romana come il fuoco di Vesta perennemente acceso. Ognuno conosce che il dritto romano è abolito in ciò , che si oppone al codice, o pe' casi nella nuova legislazione espressamente contemplati. Ma i casi risoluti e le teoriche uniformi si ritengono virtualmente comprese nel codice , come sono le leggi antiche sovraindicate per escludere l' adultera.

E dopo citato il responso di Papiniano, quale rifugio avrà l' adultera per carpire i beni , che spettano a'figli legittimi e naturali del defunto ? La legge per la incapacità contempla le persone, le quali per loro stesse non posson mai succedere , come gl' incestuosi , gli adulterini , quelli non conceputi o non nati vitali. Questi hanno insita al concepimento od alla nascita la esclusione in modo assoluto , da non potere mai ricevere nè trasmettere.

Ma quì d'incapacità non è disamina, poichè la Mazza, come ogni individuo della società era capace e poteva aspirare all'eredità del defunto ; essa però viene esclusa non come incapace, ma per cause accessorie e straordinarie , ossia pel commercio adulterino, che la rende indegna di ricevere per la nullità della disposizione. L'è negato adunque di aspirare alla eredità del Dentale per cause offensive all'ordine pubblico ed al buon costume, contemplate nell'articolo settimo e negli altri articoli del codice sopra riportati , i quali proclamano nulli gli atti per tale causa.

La esclusione dell'adultera dalla successione si dirà relativa, pel fatto cioè della turpitudine, nel mentre per causa lecita, o senza causa poteva Mazza succedere.

Neppure s'immagini che gli eredi del sangue vogliano oggi fare un giudizio di adulterio di Carmela Mazza con Dentale , giudizio ora vietato , perchè non siamo presso il mestirioso Eggitto ove si facevano i giudizî dopo morte.

Non si quistiona di promuovere azione di adulterio per gli effetti siano penali siano civili in quanto alla pena ed alla separazione, perchè la morte del coniuge colpevole lo ha reso impassibile in questo mondo. Si ricorre invece a'fatti dell'adulterio tra il defunto colla chiamata erede per conseguire la esclusione dal legato. Si tratta di conoscere il fine della testamentaria disposizione, quali erano le obbligazioni che volle compensare il defunto, se lecite, se capaci di compensamento. E poichè il fine fu riprovevole, mirandosi l'obbligazione pog-

giata alla tresca adulterina, che la legge abborre, debbe provarsi tale estremo come causa di decadenza, di nullità della disposizione. Senza di che, la legge invano vieterebbe ciò che va contrario all' ordine pubblico ed a'buoni costumi, quando per non dare la taccia di reo all' infrantore delle sue disposizioni, non dovessero le turpitudini essere addebitate a chi le commise.

Perciò il nostro tema per escludere la istituita crediamo essere incapace di attacco, come derivante da principî di dritto ineluttabili.

E se diversamente si avvisasse, la sorte degli eredi del sangue sarebbe non dissimile da quella delle amatriadi nelle piante, che veggono e sentono recidere tutto o parte di esse, senza potere salvarsi, invano piangendo la propria distruzione. Ma niuno crederà mai che la legge abbia voluto mettere i figli del Dentale in questa dura e desolante condizione.

§. IV.

Applicazione della teorica a' fatti comprovati.

Dicemmo non bastare sospetti di adulterio per annullare la disposizione come fondata a *causa turpe*, ma fatti chiari, precisi e concordanti, acciò le famiglie non vivessero in allarme di venir turbate nella parte morale per motivo d'interesse. E nella specie cosa mai risulta dalle pruove compilate su' fatti riprovevoli della Mazza col Dentale? Trascriviamo in prima le parole del commissario Cavalier Marchese, che riscontrava per

incarico speciale a S. E. il Ministro di Polizia nel 1836.

» Alcun dubbio non rimane su' tre principali capi » di accusa contro di lui dalla moglie prodotti ; cioè » l' adulterino commercio colla Mazza consensiente il » marito della medesima ; lo scandolo permanente che » il pubblico ne soffre; la dissipazione delle sostanze » in pregiudizio degl' interessi della sua famiglia. Tut» to ciò che ho rassegnato all' E. V. emerge dall' in» cartamento , che le compiego in fogli scritti n. 17, » contenente le informazioni raccolte sommariamente per » mezzo dell' ispettore sig. Sabariano, il quale è sta» to da me inviato presso i testimonî onde interro» garli nello stato d' indifferenza , poichè se da me » fossero stati chiamati nel Ministero od altrove, nel» l'intervallo tra la chiamata e l'interrogatorio si avreb» be avuto l'agio di prevenirli.

Nè ciò basta. Furono intesi parecchi agenti di polizia , i vicini , molte persone probe : e tutti contestarono il pubblico illecito commercio. Riportiamo due deposizioni fra le tante.

Attestavano il sacerdote Ardia , lo impiegato Regio Paduano » di aver piena conoscenza della immoralità » del Dentale, il quale ha vissuto sempre in concubi» nato , or con una , ed or con un' altra donna , ed » attualmente coltiva un' illecita tresca colla siciliana » Carmela Mazza , moglie di Andrea Pagliuchi impie» gato nel lavoratorio delle pietre dure : che il pub» blico altamente ne mormora per lo scandolo, che da » tale corrispondenza deriva , poichè è noto a tutti

» che il Dentale tiene moglie e figli, da' quali vive » diviso; finalmente che ad insinuazione di un notaio » chiamato D. Angelo Guerra, esso Dentale è nel pro- » ponimento di vendere i suoi beni, onde sciuparne » a suo piacimento il prodotto, e ciò per fare mag- » gior dispetto alla moglie ed a' figli legittimi.

A tutte le indicate gravezze aggiungeva il sacerdote Ardìa » ch'egli è stanco di sentire nel confessionile le » lagnanze degli abitanti di quel luogo per lo scanda- » lo, che ricevono dal Dentale, non avere ritegno di » condurre per mano nelle pubbliche strade uno de'fi- » gli adulterini procreati colla Mazza, e che egli suol » chiamare il suo piccolo Nardillo. Conchiude in fine » lo stesso sacerdote che alloraquando il Dentale fu » trattenuto nella Prefettura di polizia si proccurò un » certificato di buona condotta da taluni de'vicini abi- » tanti, i quali s'indussero a sottoscriverlo per le pre- » mure che loro ne fece il suddetto notaio D. Angelo » Guerra, e che esso Ardìa neppure si negò di se- » gnarlo, ma dopo di essere venuto a patti col cen- » nato Guerra, ed in seguito della positiva promessa » fattane dal medesimo, che uscita Dentale dagli ar- » resti nella Prefettura, avrebbe abbandonato la sua » druda e si sarebbe riunito alla sua famiglia: locchè » non solo non si è verificato, ma si vede ora con » maggior impudenza continuare nello scandaloso at- » taccamento.

Il Rettore della Chiesa della Trinità D. Michele d'Aria, l'economo della medesima D. Biagio Giffo-

ne e'l Parroco dell' Avvocata furono interrogati prima a voce per mezzo dell' Ispettore di Polizia sig. Sabariano, indi direttamente con lettere di ufficio: ed assicurarono » che la morale di esso Dentale è pessi-
» ma, che indubitabile è la frequenza giornaliera della
» Mazza in casa del medesimo; che parimente certo
» è lo scandalo che il pubblico ne soffre; come no-
» tissima è la profusione del danaro che dall' enun-
» ciato illecito commercio deriva in pregiudizio della
» sua famiglia.

E inutile riportare altre deposizioni, ognuno avendo tenere per fermo trovarsi tutte uniformi, poichè la tresca era pubblica vivendo in formale concubinato gli adulteri.

Oltre le trascritte pruove, lo abbandono della famiglia per seguire la Mazza viene contestato dalle narrative consacrate nelle sentenze pronunziate ne' diversi giudizî fra il Dentale e sua moglie; viene comprovato dagli ordini di arresto, dagli obblighi sottoscritti dalla Mazza e dal marito in Prefettura e nel Ministero, dalle misure coercitive emanate da S. E. il Ministro della Polizia.

La continuazione della tresca fino all' ultimo giorno della vita del Dentale, non ostante il divieto del Ministro di Polizia che presiede alla rifrenazione de' costumi, sorge dal certificato rilasciato dal Prefetto, contestante che abbisognò l'autorità di un'ispettore per fare evadere Mazza e Pagliuchi dalla casa del moribondo Dentale: sorge dalla confessione dell'adultera, che pre-

stò il giuramento nel giorno della suggellazione, come abitante nella casa del defunto.

Inoltre è dimostrato a ribocco che il Dentale non lasciò mai la Mazza ; che egli funzionava da marito in luogo del Pagliuchi consensiente ; che riteneva i figli nati dalla stessa come proprî suoi, massime *il piccolo Nardillo*.

L'adulterio era adunque pubblico e scandaloso: quindi fia vano parlare d' insufficienza di pruove, di abbisognare ulteriore istruzione. Se lo stesso Pagliuchi confessava la turpitudine tra sua moglie e Dentale , potrà mai alcuno dubitarne ?

Trascriviamo una lettera del primo diretta al Cav. Marchese , allorchè si sottopose agli obblighi di far lasciare a sua moglie la tresca adulterina, che nel fatto poi continuò sempre , anzi con maggiore veemenza e scandalo in casa contigua e con comunicazione diretta, facendosi pompa della laidezza.

» Signor Commissario ,

» Avendomi Ella partecipato gli ordini di Sua Ec-
» cellenza il Ministro Segretario di Stato della Polizia
» Generale , onde rimanesse troncata ogni corrisponden-
» za tra il signor D. Leonardo Dentale e me , come
» ancora con mia moglie Carmela Mazza , e ciò in se-
» guito de' reclami prodotti dalla moglie del medesimo
» Dentale D. Anna Maria Caprile , sono con la pre-
» sente ad accettarla che tali ordini saranno da me e
» da mia moglie pienamente eseguiti , sottoponendomi
» in caso di contravvenzione a tutte quelle misure, che

» vorrà l' E. S. adottare sul mio conto. Anzi, ad evi-
» tare ogni diceria sul proposito, ho già congedato la
» casa che abitava prossima a quella del Dentale nella
» strada Infrascata, e sono passato a domiciliare in
» unione di mia moglie nella strada S. Teresella de-
» gli Spagnoli n.° - E pieno di stima mi raffer-
» mo - Vostro servitore - Andrea Pagliuchi - 2 mag-
» gio 1836.

Ed in questa casa per l'appunto alla Trinità degli Spagnoli si morì Dentale in braccio all'adultera, abitando in contiguo appartamento con la medesima, che sciupava tutto il patrimonio, circonvenendo e violentando quell'uomo ammaliato per attrappare anche lo immobiliare in pregiudizio de' figliuoli del medesimo.

In conseguenza non si offende la morale pubblicando laidezze, perchè sono esse già pubbliche, consacrate in mille atti solenni, *per tabulas:* la morale fu seapitata quando si commettevano, ed oggi è vendicata con rendere la istituita indegna di premio e di ricompensa. Ogni pruova ulteriore che si volesse ordinare sarebbe inutile e superflua, dirigendosi unicamente a fare vieppiù discorrere su quelle nefandezze.

Perciò tolta di mezzo qualunque sofisticazione se le cause turpi annullano i contratti, e se conviene investigarle, essendo le turpitudini fra il testatore e la istituita erede in modo pubblico comprovate, non si tratta ora che di valutarle, applicando la legge, la quale rende nulla la disposizione testamentaria per fatti riprovevoli. In sostanza quando consta della tresca adulterina,

e le obbligazioni di cui parla il testatore non concernono che favori corporali, si rende l' atto di ultima volontà improduttivo di effetti legali.

NULLITA' DELLA DISPOSIZIONE PER MOTIVO DI SUGGESTIONE.

§. I.

Regole intorno alla suggestione.

Gli eredi legittimi in leggere quelle pagine testamentarie conobbero che il padre non manifestava la sua volontà, ma quella della Mazza, la quale profittando dello impero della seduzione, con artifizio avea suggerita e strappata la disposizione in suo favore. L' obblìo de' figli e della moglie non poteva aver nascimento da libera e spontanea volontà del loro autore e marito, perchè la risoluzione di soffocare i sentimenti di natura nel cuore di coloro, che lasciano una discendenza, non si presume giammai. Quindi denunziarono quell' atto come radicalmente nullo, perciocchè infetto dal vizio della causa turpe non solo, ma anche come parto della suggestione dolosa, della captazione, della volontà coartata violentemente, e che avea sviata la mente del disponente.

Fatta dunque astrazione dalla causa turpe, isolatamente produttiva della nullità, i tratti dolosi e di capziosità, messi in opera da Carmela Mazza, quali cause

motrici del testamento , costituiscono altro motivo per fare rientrare quella disposizione nel nulla donde ebbe gl' impuri suoi natali.

Basta dire adulterio comprovato , per ritenere il fatto della captazione , del dolo , della suggestione , non dovendo mirare l' adultera che allo spoglio di un' uomo ammaliato. Si vede infatti verificato questo spoglio mercè la disposizione a pro suo , privandone gl' innocenti figliuoli del disponente.

Le prove compilate delle turpitudini tra Mazza e Dentale alimentandosi odio alla moglie ed a' figli, schernendosi degli ordini della Polizia, e dirette le carezze allo spoglio , comprendono naturalmente la suggestione dolosa , come insita, connessa e dipendente dall' adulterio in modo tanto pubblico e sfrenato. Conviene riandare perciò su la teorica del dolo, per valutare le pruove esistenti, applicandole alla suggestione, come facemmo per la causa turpe.

I principî tutti e le teoriche di diritto, risguardanti la materia del dolo in generale , sono applicabili alle azioni di *dolosa suggestione*. E poichè per la natura degli atti di ultima volontà, su' quali ricade mai sempre, sono state credute necessarie talune modificazioni a' principî regolatori della materia del dolo in generale, di questi principî conviene posatamente discorrere.

Per dimostrare propriamente il dolo menante alla nullità dell' atto , che ne è stato la conseguenza , si richiede il concorso simultaneo di due estremi sostanziali ; l' uno che sia grave il dolo ; l' altro che abbia

determinato l' atto, come dicevano i giureconsulti romani, *dans causam*. Questi caratteri di *grave* e *determinante* però non debbono ricercarsi con pari severità in ogni specie di atti. La regola viene applicata a rigore allorchè si tratta di atti a titolo oneroso; debbe essere modificata per quelli a titolo gratuito, e massime negli atti di ultima volontà.

La ragione, che siffatta differenza ingenera, sta nella differente natura degli atti. In quelli a titolo oneroso, ovvero ne' contratti, mira ognuno de' contraenti al proprio rindividuale interesse. Nelle disposizioni gratuite per contrario non si ha altro scopo che lo interesse de' terzi; perciò grande accorgimento pe' vicendevoli interessi si ravvisa nelle contrattazioni in generale, niuno se ne ha nelle disposizioni per testamenti, che non rifluiscono allo interesse proprio del disponente. Il rigore dunque è indispensabile per ammettere le prime azioni contro atti, ne' quali si presume tutto l'accorgimento ispirato dal fine di utilità propria, e per lo contrario indulgenza in quelli pe' quali tale accorgimento non si verifica.

Evvi l' altra ragione potentissima che i contratti riflettono le faccende della vita, i testamenti hanno rapporto al tempo in cui l'uomo non più esiste. Or il pensiero tremendo della distruzione trae lo spirito in uno abbattimento tale da sconvolgere le facoltà intellettuali dell'uomo. Ed in tale stato quale diligente circospezione, quale matura prudenza potranno evitare i maneggi e le male arti dell' astuto eredipeta, che s' insinua nel-

l' animo del disponente per macchinare lo spoglio degli eredi del sangue? Quindi la necessità sorge di mirare con favore maggiore l'azione diretta ad annullare l'atto di ultima volontà, per lo quale è facile la sorpresa e l' inganno.

Da ciò la giusta opinione che gli argomenti per la suggestione ne' testamenti basta che siano semplicemente indiziarî, a differenza de' contratti in vita. E concordano su tale principio gli autori della vecchia e della nuova scuola, con le autorità de' quali crediamo opportuno convalidare la teorica.

Il Furgole, in ciò seguendo la opinione di Richard, sentì il bisogno di distinguere la ricerca del dolo secondo la diversa natura degli atti. Egli aggiunge, dopo aver parlato del dolo che accompagna le contrattazioni:

» Questi principî sono stati a più forte ragione ap-
» plicati a' testamenti, poichè non sono come i con-
» tratti l' opera di più persone, che collultando fra
» loro si sforzano di stipulare quello, che ciascuno cre-
» de più conveniente a' suoi proprî interessi. Il testa-
» mento è l' opera di un solo: è la volontà di questo
» solo che debbe servire di norma, non essendovi ne-
» cessario il concorso degli eredi o de' legatarî a ren-
» dere efficace la disposizione.

» Nasce di quì che ove la volontà manchi per di-
» fetto di libertà, la disposizione cade nel nulla, non
» potendo avere altrove la sua consistenza. I testa-
» menti meritano a giusto titolo tutta la sollecitudine
» de' legislatori, poichè sono essi l' atto di un mori-

» bondo, o di uno che ha presente la morte nel pen-
» siero mentre dispone.

» La idea della nostra distruzione porta uno scon-
» volgimento nello spirito: questo è il motivo per cui
» il testatore è meno nello stato di resistere alle im-
» pressioni insidiose che attendono alla libertà: egli è
» infinitamente più esposto alla sorpresa di quello che
» il sarebbe se si trattasse di stipulare un contratto
» qualunque. Laonde ove si tratti della nullità di un
» testamento per una delle cause che tolgono o dimi-
» nuiscono la libertà, non si richiedono quei mezzi
» che sarebbero necessarî per far rescindere un con-
» tratto, bastando per fare annullare le disposizioni
» testamentarie la sola congettura che non avrebbe il
» testatore scritta la disposizione, se non vi fosse sta-
» to indotto e trasportato da un maligno influsso (1).

Il Toullier opina nello stesso modo. Egli dice:

» Infine i vizî che bastano a fare annullare i con-
» tratti per difetto di consenso, sono a più forte ra-
» gione sufficienti a far cadere nel nulla i testamenti,
» che debbono essere sempre l' effetto della volontà li-
» bera del testatore, e sono d' altronde fatti ne' mo-
» menti in cui il testatore è più facile ad essere sor-
» preso. In generale per annullare un testamento non
» si richieggono de' mezzi così forti come si richiede-
» rebbero per rescindere un contratto (2).

(1) Dei testam. Cap. 5. sez. 3.

(2) Tom. 5 pag. 702 704.

Chardon si esprime così. » Le conseguenze di que-
» sto primo principio si presentano da per loro stes-
» se. A differenza de' contratti , che per dolo grave
» possono annullarsi, i testamenti sono viziati pel mi-
» nimo dolo dal momento in cui esso ha potuto fare
» illusione sull' animo del testatore , ed influire sulle
» sue disposizioni (1).

Premesse queste teoriche, saranno argomenti del dolo l' adulterio del testatore colla istituita erede; l' abbandono fatto da lui della propria famiglia ; l' essere stato sempre nel seno della colpa in lascivia colla istituita , massime nel momento che scriveva l' atto di ultima volontà, dovendo necessariamente contemplare quella che allacciava il suo cuore ; l' aver preterito i suoi figli renduti odiosi per un trasporto riprovato , che soffocava i sentimenti di natura ; l'essere morto fiancheggiato sempre dall'autrice del dolo, dello inganno, della seduzione, la quale non permise mai al testatore vedere la famiglia fino all' ultimo giorno, per impedire che un ritorno all'amore filiale gli avesse fatto cangiare di volontà ; l'avere insomma usato ogni mezzo per spogliare il defunto in vita ed in morte.

---

(1) Trattato del dolo tom. 1. n. 186.

§. II.

Continuazione dello stesso argomento.

La pruova del dolo di ogni sorta riposa interamente su le congetture. Gli autori dell' antica e della nuova giurisprudenza convengono su di ciò. Tale concorde opinione è fondata su la filosofia delle cose stesse. Il dolo per indole propria non si macchina, nè si consuma che all' ombra e nel silenzio: se a renderlo palese innanzi al magistrato bisognasse ricorrere sempre a pruove scritte, o a pruove per testimonî, sarebbe impossibile reprimere e punire i fatti dolosi, che impunemente diverrebbero il flagello della società: quindi la pruova consister dee principalmente nelle congetture.

Il Menochio su la materia osserva - *Declaratur communis haec regula, quae diximus, dolum non presumi, ut locum habeat quando extant conjecturae et praesumptiones commissi doli. Est enim certum conjecturis dolum detegi et probari posse. Et hujus sententiae ratio est, quia dolus est quid latens et in animo consistens, et animus non potest aliter quam conjecturis probari* (1).

Se questa teorica viene adattata ad ogni specie di dolo, per ragion crescente debbe applicarsi alla pruova della suggestione consumata in un testamento, essendo questa di natura tanto raffinata che il suo scovrimento si rende assai difficile, come bene osserva Merlin. » È difficile scoprire e mettere in chiaro lume le

(1)

» tracce, che la suggestione può lasciare dietro di se. » Essa, come bene osserva Coquin, non agisce che per » vie oscure, e per così dire sotterranee. Essa si ma- » schera con arte non solo agli occhi del pubblico, » ma agli occhi stessi di colui che n' è ammaliato ed » oppresso; egli la segue senza che si avvegga delle » fatali impressioni.

» La suggestione dunque non è solamente una fro- » de, ma la più delicata ed astuta di tutte le frodi, » e quindi nasce pressocchè sempre la difficoltà di di- » mostrarla perfettamente. Ma è questa difficoltà me- » desima, che render debbe la giustizia più indulgente » su la natura e sul genere di pruove che dimostrano » la suggestione.

Secondo le regole del diritto e del senso comune, dice Coquille su l' articolo 4 del capo 4 della consuetudine del Nivernese » la frode non può essere provata » che per congetture, e non sarebbe frode se non fos- » se mascherata.

Romaulin stabilisce la stessa regola su l' art. 33 dell' antica consuetudine di Parigi, G. I. 2. n. 24, e dimostra nello stesso tempo la via che conduce allo scoprimento della frode. Dice così » Bisogna cominciare » da una discussione esatta di tutti i fatti, *quod con-* » *sistit in circumstantiis*, e la miglior regola è di con- » siderare ciò che ha preceduto e seguito gli atti ar- » guìti di frode, *in primis quae sequuntur vel quae* » *praecedunt sunt spectanda* (1).

---

(1) *Reperto V. suggest. n. 11.*

Questi principî sostenuti dall'autorità di sì chiari ingegni su la materia trova soprabbondantemente la sua ragione in una circostanza speciale, che sovente si verifica nelle azioni dirette contro un atto testamentario. Il testatore non esprime nè può esprimere in esso i motivi, che hanno determinato la sua volontà; nè può d'altra parte sorgere dal sepolcro in cui è sceso per rilevare l' orditura degl'inganni e delle insidie, per le quali è stato trascinato a quella disposizione pe' fatti adoperati. Da ciò non solo il maggior favore all' ammissibilità dell' azione, ma anco la maggiore indulgenza per la specie della pruova atta a dimostrarla. Quindi se per ogni specie di dolo in genere la pruova è sempre congetturale e per presunzioni, niun dubbio che per più forte ragione debbe essere congetturale e per presunzioni quella tendente a dimostrare la dolosa suggestione.

Il codice civile per motivo d' indubitata suggestione esclude dalla successione con l' articolo 825 chirurgi, uffiziali di sanità, speziali curanti, avvocati che consigliarono il testamento, medici che assistettero il morente; poichè ritiene facile adoperarsi la captazione da quelle persone in quei tristi momenti. Per ogni altro fatto e per ogni altra persona bisogna ricorrere a presunzioni ed a circostanze, le quali inducono a ritenere che *malis artibus* fu sviata da essi la mente del dispositore delle sue sostanze.

Niuno di mente sana, visti i fatti della tresca nefanda, pubblica e scandalosa della Mazza con circostanze d' inaudite insidie, precedenti, concomitanti e susse-

gnenti alla disposizione in contesa, non riterrà la suggestione, il dolo, la captazione usata per carpire la roba di Leonardo Dentale. Gli argomenti della trama in questo caso adoperata formano piena pruova, perchè fondata *indiciis ad probationem indubitatis et luce clarioribus*: essa determinerà solennemente il magistrato a fulminare l'atto, non libero, ma carpito con fraude.

§. III.

Elementi necessari per la pruova della suggestione.

I fatti poi, da'quali debbonsi trarre le presunzioni e le congetture per dimostrare la dolosa suggestione, sono di doppia natura, quelli cioè che direttamente riflettono alla sua dimostrazione, e perciò costituiscono la pruova diretta del concetto del dolo, e quelli che indirettamente per vie oblique la provano. Della doppia loro natura non può mai formarsi una categoria speciale, perciocchè risguardano materie in cui gli elementi sono tanto variabili pe' casi tutti, ne'quali la frode può operare a seconda delle circostanze, da non potersi prevedere tutti i fatti capaci a dimostrarla. È questo un campo ideologico confidato tutto all'arbitrio de' magistrati, che la legge è stata costretta loro concedere.

Chardon parlando della suggestione vietata non trasanda d'individuare alcuni esempî sì degli uni che degli altri. Egli li manifesta così:

» Per esempio, se per mezzo di *calunnie* o di al-

» tri ragiri si fosse indisposto il testatore contro i suoi
» eredi ; se si fosse profittato di questo ingiusto sen-
» timento per dominare la sua affezione , e per conse-
» guenza ottenere la sua liberalità ; se si fosse falsa-
» mente persuaso che i parenti chiamati a raccogliere
» la sua successione lo hanno preceduto nella tomba ;
» in una parola , se con qualunque artifizio si fosse
» quello ingannato sopra un punto, che ha potuto de-
» terminarlo sia a sconvolgere l'ordine legale della sua
» successione , sia a cambiare quello che aveva egli adot-
» tato in un primo testamento , il frutto del dolo e
» dell' errore debbe essere rigettato. Invano si potreb-
» be credere che quando anche l' errore non avesse agi-
» to sul suo spirito , egli avrebbe disposto allo stesso
» modo : basta che sia possibile che questo errore ab-
» bia influito sulle sue disposizioni , perchè coloro che
» lo hanno cagionato non trovino alcuna protezione ne'
» tribunali.

Che diremo nella specie, in cui quanto evvi di possibile macchinazione vedesi adoperata dall' adultera per carpire la eredità ?

In quanto poi a' fatti , che costituiscano la pruova indiretta, quel chiaro Ingegno soggiunge. » In queste
» cause difficili , in cui il male si è operato lentamen-
» te e per gradi , e dove bisogna lacerare il velo mi-
» sterioso, col quale i colpevoli si sono coperti, impor-
» ta considerare da un lato il sesso , l' età , la maggio-
» re o minor forza dello spirito , la salute più o me-
» no buona del testatore ; dall'altro lato, il grado d'in-

» fluenza, che han potuto avere su di lui le persone so-
» spette di averne abusato (1).

Dallo esposto finora risulta che vanno allogati tra i fatti costitutivi della pruova indiretta della dolosa suggestione tutti quegli elementi, che risultano dalla qualità, dallo stato delle persone e dalle altre circostanze, tutte dimostranti la pratica e le opportunità del seduttore, e la facilità di essere ingannato il sedotto. Questi elementi tutti, uniti a quelli che in un modo diretto fan presumere il dolo, fanno nascere il concetto che senza quei ragiri e senza quella opportunità l'atto non avrebbe avuto luogo.

Vi sono delle peculiari circostanze, che fanno di necessità presumere il dolo nella suggestione, e che costringono la convinzione del magistrato a riposarvi con piena sicurezza nella valutazione delle pruove; crediamo quindi mestieri richiamare l'attenzione su le principali tra esse, come quelle la cui esistenza si verifica nella presente controversia.

Senza dubbio debbe ritenersi tra le molte circostanze, da cui debbesi nettamente presumere il dolo nella suggestione, quando abbia avuto luogo per lo fine di far togliere a' figliuoli e discendenti del disponente quello che la legge loro attribuisce. Su ciò concordano gl'interpetri del dritto antico, fissandosi alla legge 4 *ff. de inoff. testam.* ove è scritto. *Non est enim consentiendum parentibus qui injuriam adversus liberos suos testa-*

(1) *Tom. 1 n. 100 a 102 in fin. a 187.*

mento inducunt , quod plerumque faciunt maligne circa sanguinem suum inferentes judicium, novercalibus delineamentis , instigationibus corrupti.

E per conseguenza il Menochio diceva : *Quinta est conjectura doli , quando testator omisit facere haeredem quem jure quodammodo instituere tenebatur, et alium instituit. Nam tunc praesumitur institutum dolo egisse ut haeres instituerctur* (1).

E del pari il Mascardo insegna : *Quando quis non facit quod facere debet vel obligatus est, tunc enim praesumitur dolus. Si filia propriis exclusis filiis patrem instituerit , tunc enim praesumitur dolus* (2). E da ultimo il Molineo , il quale ragionando delle insinuazioni dirette a far preterire i proprî figliuoli del testatore 5 dice : *Tunc propter dolum adhibitum descendentibus testamentum est ipso jure nullum.* E distinguendo quel sommo uomo il dolo buono dal malo , ed osservando il dolo sempre maligno quando ha per iscopo di far escludere i figliuoli , soggiunge : *Ut exemplo declarem quod dolus non noceat mihi. Frater meus volebat instituere concubinam , et ego per solertiam ei persuasi ne faceret , qui dolus est permissus et nulla lege punitur. Secus si dolose me inducis ut praeteream liberos meos* (3).

Se taluno , come si avvera nel rincontro , dicesse che a' figli null' altro rimanga a pretendere sul retaggio quan-

---

(1) *De praesum. lib. IV. praes. 12.*
(2) *De probat. conclus. 531 n. 24. 106.*
(3) *Ad lib. VI cod. tit. 34.*

do furono instituiti nella legittima, risponderebbe alcuno che ciò debbe supporre il lascito fatto per libera e spontanea volontà del testatore: e pure il S. R. Consiglio ebbe per nullo il testamento di un padre il quale *odio filiae irrationabili* lasciò ad essa la sola legittima ed il rimanente alla sorella, e ciò per la presunzione del dolo nascente dalla istituzione della sorella in preferenza della figliuola (1).

Da ultimo, una seconda giovevolissima circostanza, che fa presumere il dolo nella suggestione, è il mendacio. Ed anche in questo punto, come per quello di cui ora abbiamo discorso, vediamo esser coerenti le leggi romane e gl' interpetri. Così il Menochio: *Secunda est conjuctura, quae dolus praesumitur quando quis dixit mendacium* (2). Ed il Mascardo: *Quarta, quando quis mendacium dixerit; quia tunc praesumitur dolus in eo* (3). E il Brunemanno ancora sul proposito della dolosa sugestione: *Si quis mendaciis utatur in persuasionibus, in eo praesumitur dolus* (4).

Quando il testatore s' induce a spogliare i figli proprî, debbe sempre presumersi che lo insidiatore abbia impiegato l' opera del mendacio, per suscitare sdegno contro il proprio sangue, senza di che non mai avrebbe quegli rinunziato e soffogato i sentimenti di na-

(1) *Carol. Alex ad consult. 86 copie latr. n. 29.*
(2) *Lib. V. praes. 3 n. 53.*
(3) *Loc. cit. n. 19.*
(4) *Ad leg. 1 cod. si quis aliq. testa. prohib.*

tura. L' ira insana prodotta da sì riprovevole mezzo potrà mai essere cagione della validità della disposizione? *Quidquid in colore iracundiae vel fit vel dicitur, non prius ratum est, quam si perseverantia apparuit judicium animi fuisse L. 48 de regulis juris.*

Quando si osservano usati tali rigiri al disponente da non fargli mai vedere i proprî figliuoli per impedire che ritornassero i sentimenti di natura da poter quegli ricondursi al retto sentiero e cangiare la disposizione, bisogna ritenere che fu assolutamente coartata la volontà, violentata la mente di lui: circostanza che rende nullo l'atto, il quale debbe poggiare su la libera facoltà di testare. *Vis dicitur quidquid nullo jure fit contra liberam alicujus voluntatem*: perlocchè la legge ritiene la nullità dell' atto per sua natura.

L' uomo in ogni azione di qualunque sorta si propone di raggiungere uno scopo, e le azioni illecite e vietate hanno pur esse il loro fine, ossia l' utile, il profitto.

Il cui bono è dunque lo indizio necessario ed urgente per discoprire l' azione imputabile ed il fabbro di essa: *cui prodest scelus, is fecit.*

Fu Cassio Pretore, che formò di tale principio di ragionare una regola per giudicare nelle materie indiziarie, e dal suo nome chiamossi Cassiana. *Quod in criminibus cognoscendis ubi testimonium non erit satis placitum accusatorem interrogare solitus esse, cui bono fuit reatus: id est quod lucrum, quam potentiam, aut quam aliqua re capitam inde obtinuerit, aut conservaverit, aut*

expectaverit. Sentiebat enim homo prudens malum gratis esse neminem, sed unumquemque, quae facit, propter aliquid bonum sit. Leviathan. Cap. XLVII.

Il Baile in proposito scriveva. « Io soggiungo che » questa massima è di molto buon senso, essa è fon- » data su di un principio, che non offre molte eccezioni » nella vita umana; cioè che non si commettono delitti » senza attendere un vantaggio «: e proclama » che in » materia di delitti la presunzione sta contro coloro che » ne profittono (1) «.

Lisio nella sua orazione areopagitica si vale appunto di tale massima - *Et vos par est ita considerare, et actores ex his accusationes ducere; declarantes quaenam ex injuriis utilitas consecuta, hic autem non potest ostendere.*

Cicerone l'adopera con mirabile artifizio nelle sue orazioni, ed uno tra i varî annotatori osserva: *Et merito quidem non cum omnium sive bonorum, sive malorum actiones ad bonum tanquam scopum colliment, qui nihil boni speravisse probabitur, is ab omni facti suspicione eximatur* (2).

I fatti nella specie avverati sono tali e di tanta forza che appena letti inducono fino l'animo di un pirronista a rivocare quella disposizione testamentaria, suggerita da arcidolosa suggestione. Saranno con parsimonia percorsi e valutati, formando essi *probatissimam probationem.*

---

(1) *Dizionario parola Cassius.*

(2) *In orat. pro Mil. pag. 837 Amsterdam 1695.*

§. IV.

Applicazione de' fatti comprovati alle teoriche della suggestione dolosa.

Risulta da' processi in Polizia, ritenuti nelle sentenze e nelle decisioni pronunziate ne' diversi giudizî agitati tra Anna Caprile col marito, ed inseriti nelle narrative, che cominciò la tresca del Dentale colla Mazza prima del 1824: che questa donna indusse Dentale ad abbandonare moglie e figli per vivere con lei.

Questo solo fatto d' indurre un padre di famiglia ad abbandonare la sua compagna , i dolci e cari prodotti del matrimonio, sarebbe grave argomento della captazione e del dolo usato da quella donna affin di ottenere a suo prò una disposizione in pregiudizio de' figli del testatore.

Durante la tresca l'adultera sciupava il patrimonio del Dentale, invertendo a suo profitto quelle rendite e quei capitali, che servir doveano alla famiglia di lui. Fatti svariati, tentativi diversi si fecero anche per mezzo di notar Guerra per far vendere gli stabili tutti al Dentale , e così nulla lasciare alla famiglia. Ciò viene comprovato da persone rispettabili, degne di fede: è accertato da ecclesiastici , da funzionarî pubblici, giusta il processo in Polizia. Or se la Mazza tentava di togliere fino la quota di riserva a' figli del Dentale , come non dovea agognare allo spoglio della disponibile?

La Polizia ordinava lo sfratto della Mazza , se non lasciasse la tresca col Dentale, e quella in ispregio de-

gli ordini dell'Autorità, che esercita giurisdizione pretoria per mantenere il pubblico costume, più la stringeva, senza dubbio per lo fine di spogliare quel traviato.

L'assedio della Mazza al Dentale, lo allontanamento di costui da' proprî figliuoli, continuato fino al giorno della morte, non tendevano che allo spoglio, non essendovi alcun altro motivo; quindi violenza morale alla volontà, non libertà di pensare a' proprî doveri, non ricordo de' figli, della moglie per l'accecamento delle passioni, causato dalla presenza dell'oggetto della corruzione e della licenza. Le insidie al Dentale per utile de' figli di Carmela Mazza erano tali che quell'ammaliato li riteneva per proprî nel pubblico, nominandone uno *il piccolo suo Nardillo.*

Queste machinazioni ingeneravano nell'animo del Dentale, odio, ira insana verso i suoi figlì legittimi, mentre costoro non aveano dato mai causa a quell'odiosità, nè il potevano per la tenera età, essendo uno appena concepito quando egli si diede in braccio della Mazza. E l'amore colpevole del Dentale pe' figli di quella donna era cagione di trascinare la sua volontà assolutamente schiava a fare quello che non poteva e non dovea.

In sostanza sente d'insania la disposizione: e con ragione il sosteniamo, per essersi fatta a persona interposta, poichè volle così, istituendo la madre, dichiarare eredi i figli adulterini:, il che risulta dal processo compilato in Polizia.

Il medico assicura che il Dentale era infermo in giugno 1841, come da sua citazione in giudizio, diretta

alla Mazza ed agli eredi legittimi per essere ricompensato. La Mazza intanto tenne celato lo stato d'infermità alla famiglia, profittò della circostanza della malattia, dello allontanamento de' proprî per attrappare quella disposizione. E che altro abbisogna per renderla nulla, come effetto delle insidie?

Nè questo è tutto: la Mazza impediva i sacramenti al Dentale nell' ultima malattia, impediva alla moglie, a' figli di vedere il padre, il marito: teneva costui in assedio: abbisognò che la Polizia la espellesse, allorchè la moglie i figli, per caso conosciuto l' estremo della vita di quello, implorarono l' autorità del Prefetto per dargli un addio.

E come mai poteva Dentale esser libero per cangiare il testamento, per ricordarsi de' figli, per disporre a loro favore, se non li vedeva, invece mirava l' oggetto dalle blandizie, avea dinanzi agli occhi i figli nati dalla colpa, dalla debosciatezza, che dovea unicamente compensare per le suggestioni dell' adultera, non mai appartata dal suo letto di morte?

Che si dirà in pensando che la Mazza appropriava in vita tutta la fortuna del Dentale, mentre dovea fruirne la moglie ed i figli! Che si dirà de' tentativi con l'aiuto del notaro Guerra per fare vendere gl' immobili tutti al Dentale, e così privare fino della legittima i figli. Si dubiterà che chi voleva fare il più, ossia spogliare Dentale di tutto il patrimonio, non avesse procurato ed usato tutti i mezzi per strappare il meno, ossia la metà de' beni constituenti la disponibile?

Si aggiunge che l'adultera conosceva la disposizione testamentaria, essendosi qualificata erede, mentre il testamento era chiuso perchè in forma mistica; quindi dovè suggerirlo, dovè strapparlo con seduzione, dovè tener lontano dalla famiglia il Dentale acciò l'atto non cangiasse, dovè infine accelerare i di lui giorni per conseguire la preda.

Essa assistette il Dentale pernottando con lui fino all'ultimo giorno: ed all'ammaliamento, all'accecamento, all'assedio congiunse la vicinanza sua perenne, la continuata violenza, il continuato dolo, la continuata captazione, per far conservare quell'atto, avente sempre rapporto all'ultima ora fatale: quindi si debbe ritenere come nullo, perchè senza il libero esercizio delle facoltà intellettuali nel disponente.

Se i Giureconsulti vogliono congetture per ritenere la suggestione, che si dirà delle pruove assodate, de' fatti orrorosi nascenti da atti giuridici, da propria confessione della insidiatrice Mazza. Questa, allorchè ammaliò il Dentale, era in una età nella quale, come dice Plutarco, trovavasi Cleopatra, vincendo il cuore di Antonio; età in cui la donna difficilmente innammora, ma se riesce ad innammorare, i lacci sono tenaci ed indissolubili.

Si aggiunge che niuna imputazione si fece mai a' figli del Dentale, nè niuna potevano soffrirne, perchè chi infante, chi di latte, chi solamente concepito, quando Dentale, mostrando avversione alla famiglia, andò pubblicamente ad unirsi in tresca colla Mazza. Si vede adunque

che l' avversione a' proprî figli fu opera della seduzione, dell' inganno, del mendacio, della violenza morale, operata da quella rea donna, che rese servo infelice di sè il povero Dentale. E si crederà mai libero l' atto di ultima volontà?

Aggiungendo a tutte queste cause dolose il fatto del lascito della intera disponibile a suo favore, vediamo verificati tutti gli estremi della suggestione per rendere nullo il testamento, dal quale merita di essere anche esclusa come indegna la Mazza, a' termini del n. 3 dell' art. 647 LL. CC., così espresso: » Quegli che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non voleva, o diversamente di quel che voleva.

Or se la captazione si opera da chi *simulato obsequio munusculisve suprema judicia nuncupat*, che diremo veggendo tanti tratti d' insidia, tutti operati e consumati nella disposizione testamentaria del fu Dentale: questa è nulla *ipso jure*, senza bisogno di ulteriori pruove, che sarebbero frustranee quando i fatti parlanti emergono da atti inoppugnabili. *Monumenta pubblica priora testibus esse senatus censuit.*

Quindi alla signora Carmela Mazza, la quale avendo per guida il solo nume Oro, con ultimo tratto di capziosità volle suggerire il legato ne' duc. 2000 per avvalorare lo spoglio, ben può dirsi

Hai di temere, non di sperar cagione. Tas.

RASSEGNA DE' STRAVOLTI SOFISMI DELL' ADULTERA.

§. I.

Pretesa inammessibilità dell' azione.

Svariate opposizioni mette in campo la Mazza, credendo essere scogli tanto pericolosi nel mare burrascoso del foro, da frangere la ragione, che assiste gli eredi del sangue. Scrutiniamo ad uno ad uno questi dentelli del formidabile attacco.

Si pretende pria di tutto non esservi forza capace da respingere la efficacia del titolo autentico, in cui il fatale testamento è segnato.

È inutile parlare di titolo autentico, su cui poggia il preteso dritto quella donna; poichè il titolo si attacca di nullità assoluta pel contenuto in esso, ossia s' impugna come nulla la disposizione: ed in questo caso la forma di titolo sia privato, sia pubblico, sia autentico per nulla giova, non potendo la Mazza ricevere quello, che a favor di lei trovasi disposto nel titolo.

Ma l' azione non è dessa inamissibile? ripiglia la Mazza.

È vano parlare d'inamissibilità di azione, se la legge vieta di potere per causa turpe contrarre, disporre, o donare, se rende nullo l' atto fondato sul dolo, su la suggestione, su la violenza. Quando mai non potesse ammettersi l'azione di escludere la Mazza per quelle cause dalla legge dichiarate illecite o nulle, la disposizio-

ne legislativa sarebbe sterile: si avrebbe un precetto senza adempimento, mentre il legislatore non parla invano, dettando norme da essere eseguite nel consorzio sociale.

L'ammessibilità dell'azione adunque risulta come conseguenza necessaria ed immediata della legge, che proclama la indegnità a ricevere nel fine illecito e ripulsato, come pure la indegnità a ricevere quello che fu strappato con dolo, non già liberamente concesso.

Più strana è la pretensione di essere negato lo ingresso alla pruova testimoniale, diretta ad assodare la turpe causa. Le turpitudini, che vanno comprese nella categoria de' delitti, non si scrivono al certo dalle parti, nè si spiegano o si confessano in atti pubblici o privati; quindi la pruova debbe necessariamente emergere dalla voce de'testimonî, massime quando queste turpitudini avvennero per spogliare, e sono insite e connesse alla captazione usata per compiere lo spoglio de' beni del defunto.

Opporre adunque che la pruova sia inamissibile equivale a dire che i fatti turpi e le machinazioni debbono rimanere impunite, e la legge, che annulla gli atti per causa turpe e per macchinazione, dovrebbe rimanere muta ed inerte, come si è detto di sopra per la voluta inamissibilità dell'azione.

Se niun elemento di pruova esistesse dello illecito commercio, del doppio adulterio fra Mazza e Dentale e degli artifizî usati per carpire la eredità, dovrebbe assolutamente venire ammessa la pruova testimoniale: che si dirà nella specie in cui sussiste già la pruova della il-

lecita unione fra quei due per molti lustri, e di ogni dolo ed astuzia praticata, emergente da' lunghi giudizî promossi da Anna Caprile contro il marito, dedito alla licenza; da' ricorsi e querele della medesima contro il commercio dello stesso con la Mazza; dagli obblighi redatti in Polizia dalla coppia rea; da' fatti turpi accettati e riconosciuti dalla stessa Mazza, e fino dal suo marito Andrea Pagliuchi innanzi le autorità; dall'abbandono fatto da Dentale della casa sua propria, lasciando moglie e figli per convivere con la Mazza; da'tanti atti giudiziarî durante il commercio del Dentale con quella donna; dal non aver mai la medesima fatto scappare quel traviato dalle sue seduzioni fino all'ultimo respiro della vita?

Questi fatti costituiscono altro che pruova piena da fare accogliere fin da ora l'azione, rendendosi superflua qualunque altra istruzione su' fatti allegati; in modo che può parlarsi d'inutilità e superfluità della pruova orale ordinata, non già d'inamessibilità della stessa.

§. II.

Vano attacco contro la pruova esistente.

Contro questa pruova, nascente da atti legali, invano dice la Mazza essere incapace di offenderla, per non riguardare la sua persona.

Gli ordini della Polizia furono diretti contro Mazza adultera, contro Pagliuchi lenone degli amori di lei

col Dentale. Contro essi furono spediti i mandati, e da' medesimi vennero sottoscritti gli obblighi. Di essi parlano i funzionarî per lo scandalo e per lo scrocco. Per essi tumulti e giudizî. Essi assediarono Dentale fino alla morte, ed infine ne carpirono la disposizione. E si ardirà combattere fino la pubblica voce e fama, che in mille modi promulgò e segnò ne' registri del governo tanta infamia? E si dirà che costituiscono quei fatti scandalosi la difesa della Mazza? *O portentum in ultimas terras exportandum*, esclamiamo con Cicerone.

È strano l'altro assunto che la prova delle cause turpi offenderebbe i buoni costumi. L'onta a' costumi si è recata mediante lo illecito commercio, si premierebbero i delitti e si offenderebbero troppo i costumi con esempio di demoralizzazione generale, dandosi valore allo spoglio tentato da un'adultera su la roba, che per legge naturale spetta a' figli legittimi.

La legge dichiara nullo quello, che si fa in isfregio dell'ordine pubblico e de' buoni costumi. Offese l'ordine pubblico ed i buoni costumi lo scandaloso adulterio di Mazza con Dentale distruggendo la pace e le sostanze di una famiglia innocente. Sarebbe maggiormente offeso e compromesso l'ordine sociale premiando con testamento quel riprovato commercio, sul quale non è il caso d'investigare; poichè la pruova emerge da mille atti autentici, e trattasi ora di valutarne semplicemente gli effetti e la forza.

Nel senso della Mazza non vi sarebbe azione per adulterio, non azione pe' delitti e pe' quasi delitti, perchè

pubblicando tali avvenimenti si offenderebbe la morale. Questa si offende commettendo o rimanendo impunite le colpe. Sarebbe singolare che i fatti dalla legge riprovati e puniti, come l'adulterio, dovrebbero fino ottenere compensamento e rimunerazione per lo solo scopo di tenerli celati. E se i delitti sono soggetti alla investigazione, appunto per infliggere pena, la quale serve di esempio a' tristi, che diremo quando la pruova è consegnata in monumenti pubblici per luttuosa memoria di chi li commise, e di chi ne soffrì gli effetti dispiacevoli?

Nè solo le turpitudini sono consagrate negli atti in polizia, ma anche la suggestione, la frode, l'appropriamento de' beni, il tentativo di sciupare tutta la fortuna, l'assedio del Dentale fino alla morte per non fargli mai vedere moglie e figli.

Questi sono atti della legittima autorità che presiede all'ordine pubblico: essi non impugnati, ed inoppugnabili costituiscono la pruova legale per fare ammettere fin da ora l'azione.

§. III.

Fragile risorsa per sostenere la disposizione.

È singolare parlarsi di atto di liberalità nella disposizione del Dentale. Questi non dispose per generosità, o per gratificare atti permessi dalla legge. Nel testamento si parla di compensamento per obbligazioni. Ma le obbligazioni nascenti da turpe causa non sono dalla legge

riconosciute, quindi sono inefficaci ed incapaci di ricompensa.

E quando consta dell'adulterino commercio, si dubiterà più della causale nulla racchiusa in quella disposizione? Potrebbe contentarsi la Mazza dello spoglio fatto in vita a Dentale: sente di temerità sfrenata agognare alla totale distruzione dopo la morte del testatore!!!

Ma si dice che la legge nel titolo della incapacità non comprende l'adulterio, nè ritiene l'adultera come incapace. Se la legge ha parlato delle cause turpi, come improduttive di ogni effetto in qualunque atto, non dovea specificare il caso dell'adulterio in particolare. E poi la legge, parlando della incapacità, ripetiamo, contempla le persone, e nelle laidezze si ha riguardo a' fatti; in modo che la Mazza poteva succedere alla eredità del Dentale, come ogni altra donna, e se viene ripulsata, lo è per fatti turpi, che sono accidentali alla sua persona.

Quì ripetiamo che sarebbe stato pericoloso definirsi in legge il caso dell'adulterio, perchè si sarebbe messo in pericolo l'onore delle famiglie, dando adito ad un campo libero d'investigazioni. Perciò la regola generale dell'offesa all'ordine pubblico ed a' buoni costumi comprende l'adulterio, nel caso che vi sia una pruova, come nella specie, o presunzioni gravi da farlo ritenere.

La domanda di Dentale si dice insussistente, perchè poggiata al dolo, alla frode, alla violenza, alla causa turpe, cose contraddittorie.

Si è dedotto non poter la Mazza aspirare alla eredità

del Dentale, perchè sua adultera. Questo è il tema. Le altre causali dedotte del dolo, della suggestione, della violenza, della frode, sono insite e connesse coll'adulterio, tanto pubblico, tanto ostinato e tanto grave per le circostanze concomitanti.

La Mazza colle sue carezze ammaliò il Dentale, lo circonvenne, coartò la sua volontà, usò tutti i mezzi dolosi per carpire la eredità in pregiudizio de' figli legittimi del defunto.

Basta dire commercio illecito di due persone maritate: basta dire che Dentale abbandonò moglie e figli giacendo lustri intieri nelle lascivie della Mazza, per ritenere seduzione, dolo, frode, circonvenzione, violenza morale, che allacciarono quello infelice in modo da cedere assolutamente al desio di spoglio, che si compì infatti con quell'atto di ultima volontà. Perlochè l' atto è intrinsecamente nullo.

§. IV.

Voluta legge immutabile quella disposizione.

Oppone Mazza, facendo eco il suo marito, che *uti paterfamilias ligassit*, *ita jus esto*. Non è sempre vera questa massima, per altro riguardante le disposizioni del padre *inter liberos*. Con tal principio anche gli adulterini, gl' incestuosi potrebbero succedere, quando à disposto a lor favore il padre.

Se i testamenti sono legge, lo sono ugualmente i con-

tratti, *legem enim contractus dedit.* Ed i contratti non si annullano per turpitudini, per violenza, per dolo?

S'intende legge fra gli eredi la volontà libera, non la volontà coartata; la volontà manifestata per causa lecita, non per cause turpi; la volontà spiegata in armonia delle disposizioni legislative, non quella in controsenso della legge. Dentale poteva disporre a suo piacimento, ed i figli avrebbero rispettato la sua volontà, quando non fosse stata coartata la volontà, quando non fosse stata trascinata dalla turpitudine, e quando non avesse quegli contemplato l'adultera.

I figli fanno quello, che farebbe ora il padre loro, se potesse rivarcare il Lete e disporre liberamente, sciolto da' lacci della perfida donna.

Dice dippiù la coppia Carmela Mazza ed Andrea Pagliuchi di avere con giusto risentimento Leonardo Dentale abbandonato la famiglia per lo niun amore e rispetto ad esso mostrato dalla medesima.

La prova della nefandezza ostinata del Dentale con essa Mazza, consensiente il Pagliuchi, respinge ogni assertiva contraria. Ma poi quali motivi di disgusto così irritante potevano occasionare figli impuberi, figli nella infanzia, una figlia di latte, un'altra non ancor nata allorchè Dentale, abbandonando la famiglia, si andiede ad immergere nel seno della sua druda?

Vorrebbe Carmela Mazza carpire il legato de' ducati 2000, perchè i legatarî non rispettarono la disposizione.

Il legato *sub conditione* a' figli di rispettare lo spo-

glio, dalla Mazza suggerito, maggiormente rende debole la disposizione. Conosceva lo stesso testatore che la causale turpe rendeva fragile un'atto della volontà coartata, quindi l' adultera suggerì quel pecuniario lecco a pro de' figli, come mezzo per allontanare il certo giudizio. Questa condizione *contra bonos mores*, diretta a far valere un' atto, che la legge riprova per la turpitudine e per la suggestione dolosa, rende più vacillante lo edificio della Mazza: si ritiene inoltre come nulla e come non scritta, per canone invariabile di dritto universale di ogni popolo colto e di ogni tempo.

Per altro questa puerile escogitazione, poggiata all' odio insano, alla iracondia ingiusta del Dentale contro i figli per maneggi dell'adultera, rende più imponente il vizio della nullità del testamento, costituendo la manifesta prova che il testatore vedeva vacillante l'edifizio della disposizione, strappata dalla sua seduttrice.

§. V.

Ultimi sforzi della Mazza.

Proclama pure colei che se mai voleva spogliare i figli di Dentale, avrebbe fatto vendergli in vita i beni, appropriando essa il contante. In pria, evvi lo spoglio fatto in una sol volta di ducati 30000, liquidati nel ritiro che quegli fece dal commercio, oltre le rendite tutte: dippiù, consta di avere quella donna insidiato il Dentale per fargli vendere tutto, come dal rapporto del

commessario Marchese: inoltre, dovea Dentale pensare a tenere a sè avvinta la Mazza con disporre in morte; altrimenti quella donna, non avendo più che spolpare, lo avrebbe abbandonato, essendo lo spoglio il fine delle impure e lascive carezze: infine dovea il Dentale pensare anche per sè durante la vita.

In ogni modo quando evvi il fatto dello spoglio mercè il testamento, invano per iscusante si mettono in campo altri mezzi di spoglio, cui si poteva ricorrere, ed altre vie indirette, che non volle effettuire il Dentale, mentre vivea nelle lascivie con quella donna, non ostante i suggerimenti combinati col notaio Guerra, come dallo incartamento in polizia.

Per ultimo la Mazza, ansiosa di godere l'altrui, dopo tante macchinazioni adoperate, ha preteso fino il rilascio de' beni, di cui hanno il possesso gli eredi legittimi. Ma se il testamento cade per vizio nascente da tante cause, cade il desiderato rilascio de' beni.

Per altro se la G. Corte, per ipotesi lontana, volesse ammettere ulteriori pruove, non mai potrebbe molestare mediante amministrazione giudiziaria gli eredi del sangue, che *jure possident*, e possederanno fino a quando la sventura non facesse trionfare l'adultera col sovvertimento di ogni legge: del che nel seguente capitolo si parlerà più diffusamente.

ESAME DE' GRAVAMI CONTRO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE.

Su l' appello strano della signora Mazza.

1. Pretendono Mazza e Pagliuchi che siasi intentata azione d' incapacità per causa, che la legge non contempla.

L' azione promossa riguarda la nullità del testamento per le diverse cause menanti alla esclusione della erede istituita. Quindi ripugna il fatto alle cose dedotte. Si è adoperato il vocabolo d' incapacità nel senso di non poter ricevere la Mazza una successione, per vizio però di nullità intrinseca, inerente all' atto.

2. Oppone inoltre che promossa azione di nullità per causa turpe, non poteva darsi luogo all' altra azione per nullità nascente dalla suggestione: che anzi secondo essa azioni contraddittorie e ripugnanti distruggonsi e fanno crollare il libello correlativo.

La legge in pria parla di due azioni, menanti a diversi effetti, a differenti conseguenze, da non potersi cumulare, una potendo l' altra distruggere. Ma nella specie l' azione è unica, cioè la nullità del testamento: le causali però sono varie, ossiano turpitudini, suggestione, captazione, dolo, violenza morale.

Or se gli effetti dell' azione non variano, sia che la turpitudine, sia che la captazione e la frode si usarono per ottenere la disposizione: a che dunque quella eccezione tanto strana? Ma i fatti sono ripugnanti, ripete la

Mazza. Non saprebbe immaginarsi come possa parlarsi di contraddizione: ripetiamo perciò le cose già dette.

La Mazza vivea in commercio riprovevole: durando il commercio usava ogni raggiro per attrappare i beni del suo amoroso: quando lo vedeva ammaliato, lo violentava: quando lo vedeva affettuoso, lo circonveniva: con le blandizie dominandolo, suscitava odio a' figli. Sono queste mai cose ripugnanti? Che anzi combinano, combaciano, sono in perfetta armonia fra loro.

3. Le cose ammesse dal tribunale come elementi di pruova, erutta Mazza di offendere le orecchie caste, quindi doversi proscrivere. Le orecchie, non che gli occhi, il cuore e la mente venivano offesi quando si offrivano tante scene turpi al pubblico, che ne rimaneva scandalizzato: oggi non si arreca scandalo, che anzi si toglie lo scandalo comprimendole mercè la lieve pena di togliere all'adultera quello che spetta a' figli del defunto.

Ma poi i fatti sono già pubblici, consegnati ne' registri del Governo, communicati per cancelleria, e come unico rimedio al male per lo esempio debbono punirsi, anzichè far trionfare l'adultera, il che nuocerebbe alla morale, di cui si mostra ella zelante per conservare la eredità.

Ma poi se i fatti articolati dal tribunale tendono allo scopo della nullità del testamento per captazione e per suggestione e se per quelli la legge fa crollare l'atto, doveano tutti formare elementi di pruova.

Secondo la idea degli avversarî dovrebbe darsi fino il bando a'giudizî penali, per celare le turpitudini, che assoggettano ad inflizione di pena i colpevoli.

4. La religione non soffre scapito, come stranamente pretende Mazza, ma trionfa, ritenendosi come causa di nullità tanta turpitudine; poichè se quella vieta le dissolutezze, che sono punite dalla legge ecclesiastica, non può volere che civilmente venissero premiate. Invano si ricorre a' principî religiosi dalla Mazza per godersi la eredità. Dovea invocarla quando sedusse il Dentale, il che non avrebbe fatto avendo Iddio per testimonio; ma oggi per fine religioso non solo debbe ritirare le sue domande poggiate a fine antireligioso, ma restituire quanto in vita a se appropriò in danno de' figli. In ogni modo non permettendo il dritto canonico commercio illecito in danno della tranquillità delle famiglie, nè tollerando farsi un patrimonio su le laidezze in pregiudizio de' figli e della moglie altrui col soffocare i sentimenti di natura, invano resiste la Mazza col suo gravame.

§. II.

Continuazione sul reclamo della Mazza.

Esclama non potere la causa turpe annullare il testamento, annullando essa i soli contratti in vita. *Ubi eadem est legis ratio, idem ius statuatur opertet*: nè vi sarebbe ragione di quella differenza, se il fine è lo stesso, ossia la refrenazione de' costumi.

Ma poi se dubbio vi fosse in ogni altra causa, niuno potrebbe sussistere nella specie, mirando che la turpitudine era pubblica, doppio l'adulterio: noto lo spo-

glio: certo l'essersi preferito l'adultera a' figli, la moglie altrui alla propria: indubitato l'abbandono della famiglia, l'odio a' medesimi, la continuazione di Dentale nella tresca con la Mazza, nel fine costei di spogliare il defunto fino nell'ultima ora della vita.

La legge *quae ut indignis* invano si dice non applicabile, perchè soppressa formalmente la teorica della indegnità per causa turpe nel codice.

Questa non fu soppressa: soltanto non volle ritenersi in termini sonori e formali, perchè il principio sta nel codice rifuso, di non riconoscersi cause turpi, obbligazioni per turpitudini; e quando un atto offende l'ordine pubblico, il buon costume, si ha per nullo. Un'espressione formale di esclusione per causa di adulterio, o importava la necessità di scrivere un trattato di adulterio, come dicemmo, non conveniente al piano di perfezionamento legislativo, o pure menava a triste conseguenze nel caso di laconica frase adoperata.

Inutilmente si oppone che secondo la legge Romana abbisognava una condanna giudiziaria di adulterio per escludere l'adultera.

Mevius in adulterio cum Sempronia damnatus non significa Mevio condannato in giudizio mediante sentenza, ma condannato dalla pubblica opinione. Infatti prosegue il testo, *eamdem Semproniam non damnatam duxit uxorem*: cioè Sempronia non dannata dalla fama pubblica, diversamente non poteva prodursi condanna giuridica contro di uno de' rei solamente.

In fatti la legge, nell'appropriare al fisco il legato che

il soldato fa all'adultera, non dice, nè usa la parola *damnatus*: il che maggiormente comprova non abbisognare condanna giudiziaria di adulterio per ritenere come indegna l'adultera; ma pubblicità del concubinato.

Quindi applicando, possiamo dire francamente essere nel caso del responso di Papiniano, cioè che la riprovevole condotta degli adulteri contestata ne' pubblici registri, forma quella tale diffamazione *per tabulas*, equivalente a condanna, da menare alla esclusione della eredità.

Perciò la teoria esposta che per non investigare ne' segreti delle famiglie è necessaria la pubblicità del concubinato onde escludere l'adultera, per non dar luogo ad accuse contro il morto, che non può difendersi, va applicata al caso nostro, non dovendosi investigare, ma leggere i fatti criminosi, segnati in atti pubblici, documenti incorruttibili, che il tempo giudice imparziale più consolida, e le fugaci e vane parole dell'appellante non possono nè scuotere, nè indebolire.

Aver poi Fabro adottato la massima che il legato del soldato fatto all'adultera sia valido essa raccogliendolo, è falso. Si è voluto strozzare, mutilare l'aforisma di quel dotto. Questi dice che il legato rimane fermo, ma l'appropria a se il fisco, togliendolo dalle mani dell'adultera *quasi ab indigna*.

Bisognava riportare per intero la dottrina del sommo giureconsulto, che intendeva dire e disse ciò che la legge dettava, cioè che il legato rimane fermo nel senso di non farlo suo l'erede: *est detractio hereditatis*. Ma come non può riceverlo l'adultera, l'appropria il fisco, che subentra nel luogo della legataria.

Se vi fosse qualche scettico, lo invitiamo a riscontrare il testo, per rimanere persuaso del nostro assunto e per fortificarsi sempre più nel principio che le turpitudini non costituendo obbligazioni, son incapaci di produrre effetti e di far nascere dritti, per regola invariabile del dritto vecchio e nuovo, per legge canonica e civile.

Invano si oppone che non fuvvi suggestione, che il testamento poteva cangiarsi dal testatore nel lungo intervallo dalla formazione di esso alla morte del disponente; segno adunque che fu ferma e libera la volontà del Dentale, non coartata. Il testamento era mistico, non scritto innanzi al notaio, ma presentato in foglio suggellato, quindi dettato e strappato dalla Mazza, la quale non diversamente avrebbe potuto conoscere la sua qualità di erede fin dal giorno della morte del Dentale.

In quanto poi al tempo interceduto dal testamento alla morte, stiede mai libero da' lacci della druda quel traviato? Fu mai lasciato dallo stato di stretto assedio? Potè vedere mai la famiglia? Fu nella possibilità di ritornare all' amor de' proprî figliuoli, se la perfida impedì fino all' ultima ora di vederli? E si dirà libera la volontà del Dentale dopo l' atto di soprascrizione? Si dirà cessata la violenza dopo la segnatura del testamento? Adunque quando gli atti di polizia non s' impugnano, la suggestione, la captazione i raggiri usati vanno evidentemente dimostrati; perlochè regge la conseguenza di annullarsi quell'atto di ultima volontà, non opera del Dentale, ma della Mazza.

§. III.

Sul gravame degli eredi del sangue.

Perchè ordinarsi una pruova orale, essi esclamano, quando la pruova esiste in modo tanto solenne: non si tratta, udendo testimoni, che di far pubblicità maggiore relativamente a fatti già pubblici e provati.

Vi sono sentenze, atti di separazione, obblighi scritti dello stesso Pagliuchi, dichiarazioni della Mazza, ordini del Ministro, rapporti delle autorità. Che altra pruova abbisogna oltre quella compilata dall' autorità legittima moderatrice dell' ordine pubblico e del buon costume?

Una continuazione di fatti, poggiati a sentenze passate in giudicato, a titoli autentici, a confessioni giudiziarie ed estragiudiziarie, sancite da funzionarî costituiti espressamente nel grado di reprimere e refrenare il mal costume, sono altro che presunzioni *juris et de jure*.

Ben dicono gli eredi del sangue *frustra probatur* quello che già è provato. Può mai scambiarsi la pruova esistente? Può mai affievolirsi? Può aumentare soltanto. Ed a che mai servirà una superfluità di testimoni per aumentare la pruova esistente, mentre è dessa bastante, che anzi esuberante per definire la quistione.

Perciò s' insiste perchè la G. Corte fin da ora, ritenendo i fatti dedotti, non impugnati, che anzi formalmente accettati negli atti di difesa tutti, annulli la disposizione per le cause tutte contemplate nel libello giuridico, non solo per suggestione, per dolo, per

fraude, ma anche per turpe adulterio, tutti cumulativamente adoperati dalla Mazza e dal suo marito per carpire la eredità, la quale *jure sanguinis* compete a' figli del defunto.

Gli avversarî si difendono nel merito, valutando la efficacia delle pruove raccolte in polizia, quindi il magistrato non debbe che conoscere della forza di quelle pruove, non dubitando della legalità di esse. E trovando provati gli estremi della turpitudine, del dolo e della captazione, *cui bono* ordinare ulteriore pruova orale?

In quanto poi all'amministrazione de' beni, perchè impinguare un estraneo a danno degli eredi? La Mazza non può pretendere il rilascio dagli eredi legittimi, perchè indegna: e quando anche la prova dovesse compilarsi, non ha dritto a pretendere alcun mezzo ruinoso di assicurazione: essa rinviene la sicurezza presso gli eredi legittimi, che hanno la metà de' beni, con i quali poter garantire i frutti, che una speranza fugace, un mero sogno d'infermo fa ambire a quella donna.

Se nulla può pretendere la Mazza, perchè arricchire un' estraneo a spese de' Dentale? Se quegli menasse in ruina l'amministrazione, quale rifugio, quale schermo avranno gl' interessati?

Se dispotizza l'amministratore estraneo sul patrimonio del defunto, quale dura condizione! E perchè mai assoggettare il patrimonio de' poveri Dentale all'impero di uno straniero, mentre loro si appartiene per leggi naturali e civili?

E non debbe crearsi un creditore sul patrimonio Den-

tale per fatiche e compensi che spetterebbero all' amministratore , quando fosse un' estraneo ? I Dentale invece possono amministrare e debbono amministrare, perchè eredi , e perchè lo interesse è proprio , senza gravare la loro condizione a pro di un terzò , la di cui morale non s' intende ledere, con richiamare a se gli eredi l'amministrazione de' beni. I Dentale in sostanza, liberandosi dalla Mazza, non vogliono precipitare in maggiori ruine , il che ha fatto involontariamente il tribunale. Esso mentre ha proccurato salvarli da Scilla, ossia dagli artigli della Mazza , li ha immersi in Cariddi , ossia ne' mali inseparabili dalle amministrazioni giudiziarie.

Infine contro gli attacchi tutti, che possono promoversi da estranei contro i figli legittimi del Dentale, invochiamo le parole dettate dalla sapienza Romana che quando mai vi fusse dubbio nella legge civile non può mai intendersi in controsenso ed a scapito del dritto naturale , ossia contro i figli. *Civilis ratio naturalia jura corrumpere non potest.*

Nulla diciamo su le domande della vedova nel suo interesse per assegno, per lutto, per spese funerarie ed altro , perchè obbliate dal tribunale, ripetute con l'appello , non hanno rinvenuto contrarietà alcuna a nome de' cointeressati figli. Essi rispettano l' autrice de' giorni loro, che sola ha pensato nelle disgrazie a mantenerli, ad educarli.